

## XLIII.

## TORNATA DEL 16 MARZO 1888

## Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

**Sommario.** — *Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge sul deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno (art. 8) — Discorso del ministro di grazia e giustizia — Osservazioni dei senatori Calenda, Guarneri ed Auriti — Approvazione dell'art. 8 e dei rimanenti 9 e 10 ultimo del disegno di legge — votazione a scrutinio segreto del progetto stesso — Discussione del progetto di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1887-88 — Discorso del senatore Rossi A., e svolgimento della sua interpellanza sulla tassa di ricchezza mobile dovuta dalle Case estere che esercitano il loro commercio nel Regno, ed altre sue osservazioni sul bilancio e sul sistema tributario — Esito della votazione segreta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e  $\frac{1}{2}$ .

È presente l'onor. ministro di grazia e giustizia.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

## Atti diversi.

PRESIDENTE. Il senatore Rega domanda un congedo di un mese per motivi di salute, ed il senatore Arcieri un congedo pure di un mese per motivi di famiglia.

Se non ci sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno » (N. 8).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « De-

ferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno ».

La discussione è rimasta sospesa all'art. 8.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Signori senatori, difficile mi è intervenire in questa discussione sull'art. 8, dopo i dotti ed autorevoli discorsi che sull'articolo stesso vennero pronunciati. Imperocchè gli onorevoli senatori Riberi, Canonico ed Auriti hanno così vigorosamente sostenuta la disposizione in esame, da essere superflua quella qualsiasi difesa che io m'accingessi a fare della disposizione anzidetta.

D'altra parte su quest'articolo io ebbi già a parlare nella discussione generale, rispondendo alle obiezioni dell'onor. Calenda.

A lui s'aggiunse ora, colla sua poderosa parola, l'illustre senatore Eula, ed egli sa quanto sincero rispetto io abbia per l'autorità sua,

quanto sarei desideroso di deferire alla sua opinione, quanto, per conseguenza, mi dolga dissentire da lui.

E tanto più me ne duole, poichè l'onor. senatore Eula ha recato efficacissimo aiuto a tutte le altre parti del disegno di legge, approvando di gran cuore l'unificazione in materia penale, dicendo che soltanto quest'articolo può rendere controverso un progetto, che altrimenti non potrebbe ragionevolmente incontrare opposizione alcuna.

Ma, nonostante questo mio vivissimo desiderio, non mi è dato seguirlo, poichè mi sembra che egli abbia considerato la quistione da un lato solo, mentre io, nel formare il disegno di legge, dovetti considerarla ne' suoi molteplici aspetti.

D'altra parte egli vede quanti altri autorevoli uomini ravvisino, più che utile, necessario l'art. 8, ond'io mi trovo confortato nella mia opinione da quella quasi unanime dell'Ufficio centrale, costituito e di magistrati insigni e di uomini che sono espertissimi nella materia giudiziaria, perchè luminari del fôro di Torino, di Venezia, di Firenze, e d'altri autorevoli senatori i quali erano tratti a considerare il problema più che da considerazioni tecniche, da considerazioni politiche.

L'onorevole Eula, nel suo eloquentissimo discorso procurò di dimostrare gli inconvenienti della disposizione dell'art. 8. Ma, senza dire essere assioma logico che l'accennare ad inconvenienti non è sciogliere una questione, già l'illustre senatore Auriti ha con analisi stringente dimostrato che questi inconvenienti non sussistono, che i pericoli segnalati non sono nè reali nè possibili. Ad ogni modo, fossero anche veri, trattasi di vedere da qual lato siano gli inconvenienti maggiori, da quale i maggiori vantaggi.

È ciò ch'io mi chiesi quando mi sono posto a compilare il presente disegno di legge. Nel farlo mi è sembrato ovvio e naturale il seguente concetto.

Dal momento che nelle quattro Corti di cassazione regionali colla soppressione della sezione penale rimane una sezione sola, la sezione civile, come è mai possibile parlare di giudizio a sezioni unite?

Ma gli onorevoli senatori Eula e Calenda che vorrebbero mantenere le decisioni a sezioni

unite alle Corti regionali, fanno appello alla disposizione dell'art. 285 della legge sull'ordinamento giudiziario, secondo il quale, mancando in qualche Corte il numero dei giudicanti stabilito per le sezioni medesime, può giudicarsi col solo intervento di undici membri, aggiungendo anche ai magistrati di Cassazione magistrati appartenenti alle Corti d'appello.

Ma parmi evidente che questa disposizione affatto eccezionale non debbasi rendere normale ed ordinaria.

La regola per l'art. 127 della legge predetta si è che nei giudizi a sezioni unite si debba avere un numero di giudicanti *non minore* di 15: la legge dice *non minore*, sicchè anche il numero di quindici è considerato come un *minimum*.

Ed invero per questi giudizi, i quali pel fatto stesso d'iterato dissenso delle Corti del merito dall'avviso della Cassazione devono essere circondati della massima autorità, è ben singolare che debbasi giudicare non solo in numero di undici, ma di undici della stessa sezione, o presi fra magistrati di grado inferiore. Con undici giudicanti, come ben disse ieri l'onorevole senatore Auriti, la maggioranza del consesso a così dette sezioni riunite sarebbe costituita da quelli stessi che pronunciarono la prima sentenza.

Allora tanto varrebbe dare forza di giudicato definitivo alla prima sentenza di cassazione pronunciata dalla sezione civile.

Pertanto mi sembra che non si possa concepire col numero di undici un vero giudizio a sezioni riunite, nè nella forma, nè nella sostanza.

Non nella forma, perchè mancherebbero le sezioni da unire; non nella sostanza, perchè nessuna possibilità di vero controllo, di serio riesame offrirebbe il giudizio di votanti che già votarono e che costituiscono la maggioranza, e di votanti che appartengono alla stessa sezione, che sono presieduti dalla stessa persona, che sono avvezzi a votare insieme nelle varie cause e ponno avere insieme giudicato in cause analoghe a quelle onde si tratta, che forse, come nelle cause gravi talvolta si verifica, possono già nel primo giudizio avere espresso il proprio avviso, partecipato alla discussione della questione giuridica. Perciò non sarebbe questo, nè nella lettera nè nello spirito, il giudizio a sezioni unite.

Si è però, tanto dall'onor. senatore Calenda, quanto dall'onor. senatore Eula, espresso il timore che per effetto di questa disposizione, i giudizi delle Corti di cassazione regionali possano risultare sminuiti di autorità, di prestigio, di dignità, d'onore, di decoro.

Ma, come dissi nella discussione generale, che vi sia un corpo unico, il quale debba esercitare il potere statuyente, è cosa che non menoma il prestigio, l'autorità, la dignità di nessuno. Trattasi di funzioni essenzialmente diverse, e nessuno ha mai pensato che la dignità, il prestigio, l'onore delle Corti di merito sia offeso e diminuito, perchè la Cassazione la pensò diversamente e annullò la loro sentenza; nessuno potrà dire diminuito il prestigio, il decoro, la dignità della sezione civile d'una Corte suprema, perchè le sezioni riunite hanno deciso diversamente dalla stessa sezione civile.

Si è pure detto che i giudizi a sezioni riunite, i quali ora sono pochissimi, aumenteranno d'assai, perchè più facilmente le Corti di rinvio resisteranno, si ribelleranno al giudizio delle Corti regionali di cassazione, quando sappiano che ad esse la causa non torna.

Ora, io non capisco questa obiezione. I giudici di rinvio sono necessariamente e sempre diversi da quelli che già decisero il merito della causa, e, non avendo espressa alcuna opinione, non essendo in alcun modo pregiudicato il loro concetto, non possono avere alcuna spinta a ribellarsi.

Essi, esaminando serenamente la questione loro deferita colla piena libertà che loro concede la legge, non si valgono che di un diritto il quale è preziosa garanzia per le parti; ed il loro giudizio, qualunque esso sia, non può mai significare resistenza, ribellione verso la Corte regolatrice che cassò la precedente sentenza, pronunciata da altri giudici.

Si è pur detto che sarà maggiore la facilità dei dissensi di fronte a quello che avviene al presente, per l'autorità morale che ora esercita la Corte di cassazione regionale, sapendosi ch'essa stessa deve tornar a giudicare della questione. Ma, io dico il vero, ad onore dei giudici del merito non devo credere che questi giudici di merito in sede di rinvio debbano darsi pensiero della circostanza che la loro sentenza torna alla stessa Corte di cassazione, la quale giudicò la prima volta.

Se trattasi di sola autorità veramente e meramente morale, questa è esercitata lo stesso, indipendentemente dal magistrato cui debba tornare la sentenza.

Se trattasi invece dell'ipotesi che quanto trattiene dal dissenso sia il pensiero che la causa ritorna allo stesso magistrato di prima, io dico che il supporre che i giudici di rinvio debbano impensierirsi di quello che farà dopo la Corte suprema, è tale supposizione e credenza che basterebbe a costituire la più grande condanna del sistema attuale, la più grande dimostrazione della necessità e convenienza di mutarlo.

Il pensiero, la congettura, il pronostico di quello che dopo la pronunciata sentenza avverrà presso la Corte suprema, non dev'essere il criterio cui s'ispirano i giudici di rinvio nella propria decisione. Essi non fanno che manifestare liberamente il proprio convincimento senza riguardi di alcuna maniera, non possono avere alcun interesse a sostenere la sentenza de' precedenti giudici di merito, piuttosto che ad accettare quella della Corte di cassazione. È più che mai per loro il caso di dire: fa quello che devi, avvenga che può: quando hanno obbedito alla propria coscienza, ai propri convincimenti, che importerà loro di quello che accadrà in seguito?

Parmi quindi che il parlare, come fecero gli oppositori, di insubordinazione, di resistenza, di ribellione, questo sì davvero possa dirsi significhi offesa al prestigio, al decoro, all'onore, alla dignità, all'autorità non di una Corte, ma dell'intero ordine giudiziario.

L'ordine giudiziario, a differenza dell'amministrativo, non ammette gerarchia alcuna, non ammette quindi dipendenza o subordinazione. Nell'ordine giudiziario tutti i giudici di qualunque grado sono pienamente liberi ed indipendenti; ciascuno di essi, nella sfera delle attribuzioni che gli sono proprie, esercita una giurisdizione libera ed intiera.

Gli onorevoli Calenda ed Eula hanno parlato anche d'aumento di cause che potrà venire da questa disposizione della legge, poichè dissero che la causa stessa potrà palleggiarsi dalla Corte di cassazione di Roma alle Corti regionali, quando le sentenze siano impugnate, oltrechè pei motivi medesimi che diedero luogo al primo ricorso, anche per motivi nuovi, d'onde una *via*

*crucis* come disse l'onor. senatore Calenda; ed a cercare di dimostrare il proprio assunto gli onorevoli Calenda ed Eula entrarono in molti particolari.

Ora io non conosco questi particolari di cause che si dissero *hinc inde* palleggiate, nè sarebbe conveniente una discussione in Senato su questa materia.

Ad ogni modo, il Senato ricorda certamente che la vivace esposizione degli accusati inconvenienti non sarebbe che una pittura dello stato di cose presente, non un presagio dei fatti futuri.

E quanto al futuro, parmi che tutto riducasi a sostenere che per la proposta disposizione di legge possa rendersi più spinosa la *via crucis* dipinta dall'onorevole Calenda, e con guadagno soltanto pel ministro delle finanze, come disse l'onor. senatore Eula. Io, invero, non lo credo, e mi pare che contro la possibilità del fatto abbia addotto ottime ragioni l'onor. senatore Auriti.

Ma se dubbio ancora si crede vi possa essere, se si vuole anche, abbondando in iscrupoli ed in cautele, evitare il temuto pericolo, si potrebbero aggiungere all'articolo del quale si tratta alcune parole, le quali rimuovano del tutto l'eventualità che la Corte di cassazione di Roma, dopo avere, a sezione unite, deciso sui motivi del primo ricorso, rimandi la causa alla Corte di cassazione regionale perchè conosca dei nuovi motivi. Si potrebbe, cioè, a quella parte dell'art. 8, la quale dice: « I ricorsi in materia civile e commerciale, che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite, saranno, colla cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di cassazione di Roma », aggiungere le parole: « la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso ». E questa aggiunta appunto io mi permetto di proporre al Senato.

Ma io non voglio omettere una osservazione diretta a dimostrare che, per altro aspetto, potranno anzi diminuire i casi di rinvio dalle sezioni unite della Corte di cassazione di Roma alle Corti di cassazione regionali. Imperciocchè, per effetto della unificazione completa in materia penale si toglierebbe la possibilità di quelle non infrequenti dichiarazioni d'incompetenza che la Cassazione di Roma ha finora pronun-

ciato, ritenendo come reati comuni de' fatti ad essa portati come contravvenzioni d'indole fiscale, e che invece appunto, come reati comuni, vennero rimandati alla cognizione delle Corti regionali, competenti per ragione di territorio.

Vedesi dunque che il disegno di legge contribuirà, per questo lato, a far diminuire il palleggiarsi di cause dall'una all'altra Corte. Quindi è che l'onorevole mio amico, il ministro delle finanze, può piuttosto temere che sperare da questo disegno di legge. (*ilarità*).

E tanto più avrebbe da perdere per la ragione già detta ieri dall'onor. senatore Riberi, che, cioè, quello che alimenta le liti è la difformità di giurisprudenza fra le varie Corti supreme, difformità utilmente invocabile ed invocata innanzi alle Corti di rinvio.

Quello che invece parmi essenziale nella questione è la convenienza che ad una autorità unica spetti, nei casi di perseverante dissenso, il dire l'ultima parola della legge; perchè, come io accennai nella discussione generale, questo di pronunciare l'ultima parola della legge è più un potere censorio che un potere statuente.

Io ho già ricordato al Senato che, appunto per questo, secondo la legge d'originaria istituzione della Cassazione, la legge del 1790, in Francia il diritto di quest'ultima parola spettava al potere legislativo.

Ed anche per leggi successive, ad istituti diversi dalla Corte di cassazione, ma sempre unici, spettava in caso di dissenso il dettare la norma obbligatoria finale.

La legge del 1807 diede questo potere al Consiglio di Stato: la legge del 1824 lo attribui al capo dello Stato: la legge del 1828 lo lasciò alla Corte di merito dissenziente, la cui decisione veniva per tal modo ad avere la prevalenza su quella della Corte suprema.

Questo stato di cose durò in Francia fino al 1837, in cui fu proposta dal ministro guardasigilli Persil, ed approvata, la legge che noi abbiamo copiato e che diede luogo alle indignate invettive del senatore Guarneri, il quale si scandalizza al pensiero che la Corte di cassazione possa dettare ai giudici di merito sentenze pronunciate forse contro coscienza. Fu infatti per questa legge del 1837 soltanto che il magistrato di merito, cui fu rinviata la causa, deve conformarsi alla massima sancita

dalla Corte di cassazione, nel caso di secondo rinvio.

Da questa storia legislativa risulta che per quasi cinquant'anni, dal 1790 al 1887, la Francia non attribuì al magistrato supremo il diritto di dire l'ultima parola della legge. E si è mai creduto, si è mai detto da alcuno che fosse priva di prestigio di dignità la Corte di cassazione francese, pel fatto che il Consiglio di Stato, il ministro di giustizia consigliere della Corona, le stesse Corti di merito potevano dissentire dalle sue decisioni?

E se, invece che alla Francia, guardiamo alla Cassazione di Napoli, era essa forse investita del potere d'imporre la norma obbligatoria ai giudici per la decisione dei punti di diritto, potere che ora si vuol sostenere inseparabile dalle Corti di cassazione regionali? No, certamente, perchè la legge del 1817 per i paesi al di qua del Faro, e la legge del 1819 per la Sicilia disponevano che la facoltà di stabilire la norma obbligatoria apparteneva, non già alle Corti di cassazione, ma al sovrano, dietro parere della Consulta di Stato, per interpretazione di legge.

L'onor. Calenda vuole non calzi l'esempio della Cassazione napoletana, perchè derivante da un regime assoluto, in cui al sovrano è facile attribuirsi queste interpretazioni di legge. Senonchè l'esempio io lo aveva addotto non perchè si accordasse al capo dello Stato tale facoltà, ma per dimostrare che, secondo i vari regimi, unica deve essere la persona investita del potere di dire l'ultima parola interpretativa della legge; e che, inoltre, per la privazione di tale facoltà non è punto sminuita la dignità, l'autorità della Corte di cassazione.

Ma del resto, anche nei tempi di libero reggimento, la legislazione napoletana ammise forse questa pluralità di Corti di cassazione che dettassero alle Corti di merito la norma obbligatoria? No certamente; essa diede la facoltà di fissare la norma obbligatoria non a ciascuna delle Corti di cassazione, ma ad una Corte di cassazione sola come proponiamo noi.

E qui invoco appunto un precedente che mi fu autorevole esempio nel proporre l'articolo in discussione.

L'esempio è attinto precisamente a Napoli, e non de' tempi di regime assoluto, ma de' tempi brevi e fugaci di libertà e di reggimento par-

lamentare, e quest'esempio parte da un uomo, che è una delle glorie di quella regione d'Italia, uomo di sterminato ingegno, di profondo sapere, il quale, come a dieci anni leggeva Omero nel suo testo, così, avvocato e ministro della giustizia, fu modello di sapienza giuridica, e nei giorni rinnovatori di Murat applicò a Napoli stessa le leggi moderne, ed ebbe vaticinio di fama immortale da un così difficile lodatore com'era il Colletta, voglio dire dal celebre ministro Francesco Ricciardi.

Egli, nei giorni in cui Napoli ebbe un momento quel regime parlamentare, che doveva essere tradito a Lubiana, presentò come ministro di grazia e giustizia al Parlamento napoletano, insieme alla legge per l'istituzione del giuri, una legge d'ordinamento giudiziario.

In essa Francesco Ricciardi proponeva quello che proponiamo noi. Siccome a Palermo non si istituiva che una sola sezione di Corte suprema, così, nel caso di giudizio di rinvio, questo doveva avere luogo innanzi alle sezioni riunite della Corte suprema di Napoli, siccome quella ch'era appunto composta di due sezioni. Ecco l'articolo: « Allorchè la terza Camera (quella appunto di Palermo) della Corte suprema di giustizia avrà pronunziato l'annullamento di una sentenza o decisione, e le parti interessate vogliono per gli stessi motivi impugnare la sentenza o decisione che sarà stata nel nuovo esame proferita, dovranno produrre il ricorso per annullamento presso le Camere della Corte suprema residente nel luogo della dimora del Re (e quindi alle Camere di Napoli) ».

Esempio più autorevole ed insieme più calzante di questo mi pare che non si possa immaginare.

Si è opposto che per tal modo non entreranno a decidere sulla causa rimandata alle sezioni riunite quei magistrati che presero parte alla prima decisione, mentre, secondo che disse l'onor. senatore Manfredi, essi dovrebbero costituire il centro, attorno al quale si formano le sezioni unite.

Ora, anche a questo riguardo, *felix culpa* io mi permetto di dire di questa disposizione di legge, perchè mi sembra un grandissimo vantaggio che nel secondo giudizio interven-gano persone pienamente neutrali, le quali non abbiano ancora una opinione già formata ed espressa e quasi obbligatoria sul punto deciso,

sicchè siano chiamati a giudicare della stessa sentenza propria; come avviene nei magistrati i quali presero parte al primo giudizio.

Nè io temo, come si è mostrato di temere, che la Corte di Roma possa essere ispirata da uno spirito di reazione alle decisioni delle altre Corti regionali. Al contrario queste decisioni, come bene disse l'onorevole senatore Riberi, anzichè reazione, ispireranno, per la maggiore altezza d'onde vengono, maggiore deferenza e maggiore rispetto che quelle delle Corti di merito, senza dire che alla Corte di Roma vengono anzi frequentemente magistrati che già appartennero alle altre Corti di cassazione, sicchè la Corte di Roma potrà informarsi allo spirito comune di tutte le Corti. Ed è per questo che nella composizione della Corte di cassazione di Roma giova cercare, e per parte mia ho sempre cercato, di fondere insieme elementi appartenenti alle varie regioni d'Italia.

Insomma l'art. 8 presenta un sistema che dà per la giustizia civile assai maggiori guarentigie non soltanto di quelle che si avrebbero cancellandolo allorchè si riducono le Corti regionali ad una sola sezione, ma eziandio maggiori guarentigie di quelle che si hanno al presente coi giudizi a sezioni unite delle cinque Corti di cassazione.

Maggiori garanzie di quelle che si avrebbero cancellandolo lo ho già dimostrato, provando come sarebbe illusorio un nuovo giudizio presso la stessa sezione.

Maggiori garanzie di quelle che si hanno al presente, perchè in forza dell'art. 8 se la sentenza in grado di rinvio venisse annullata dalla Corte di cassazione di Roma a sezioni unite, in conformità della massima della Corte regionale, è evidente la garanzia che nell'accordo delle due Corti di cassazione, e precisamente di tre sezioni di Cassazione si avrebbe. Quando invece il persistente dissenso delle Corti di merito avesse il suffragio d'una Corte di cassazione a sezioni unite, di tre corpi giudiziari, si avrebbe la migliore e più autorevole fonte d'interpretazione della legge.

Ma oltre a tutti questi, havvi poi, coll'art. 8, un grandissimo, incontrastabile vantaggio, quello, cioè, che nelle questioni precisamente in cui si è manifestata una persistente e grave divisione di pareri, una persistente, e grave discrepanza di giurisprudenza, l'unità sarà ottenuta,

anticipando così quei benefici della unificazione della Cassazione anche in materia civile, che venne tanto invocata anche dagli oppositori al disegno di legge.

Signori senatori, in questo recinto siede e palpita, per ragione indeclinabile di età, una parte eletta di quella generazione che ha creato l'unità d'Italia negli epici giorni delle nostre rivoluzioni, eroiche non meno che per virtù di belliche gesta, per grandezza di morali sacrifici sostenuti per questa sacra unità. Io mi sento perciò, più che fidente, sicuro, che questa generazione, in omaggio alle care memorie che sono il suo legittimo orgoglio, affermerà con voto pieno e concorde quell'unità del diritto, che già hanno applicata tutti gli altri Stati civili, e che, come disse ieri eloquentemente l'onorevole senatore Auriti, è tanta parte della unità politica e morale della nazione. (*Benissimo*).

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Dopo l'ampia discussione avvenuta intorno a questo art. 8 del progetto, e specialmente dopo il discorso testè pronunziato dall'onor. guardasigilli, il relatore dovrebbe tacere; ma egli ha pure un ufficio al quale non può sottrarsi, quello di riassumere la discussione e di proporre, per così dire, le questioni sulle quali il Senato dovrà deliberare.

Il nostro collega senatore Calenda ha ieri posta la questione in termini esattissimi.

Egli ha detto: Se riuscirò a dimostrare che la disposizione dell'art. 8 non è necessaria, io avrò vinto la mia causa.

Io accetto di porre la discussione su questo terreno: ma aggiungo subito che il nostro illustre collega non è riuscito nella sua dimostrazione; e che anzi la discussione avvenuta ha posto in chiaro la necessità della disposizione che egli combatte.

Per non ripetere gli argomenti che vennero esposti da una parte per difendere e per combattere dall'altra la proposta, mi occuperò di uno solo, che parmi decisivo.

L'onor. Calenda disse, che, per quanto si voglia diminuire il personale delle Corti di Napoli e di Torino, ne rimarrà sempre un numero sufficiente per costituire le sezioni unite; che quindi è assolutamente esclusa, almeno per



queste due Corti, la necessità del provvedimento contemplato dall'art. 8 del progetto.

Io, per verità, non sono riuscito a rifare i calcoli esposti dal nostro collega Calenda nei due discorsi in cui ha trattata la questione degli organici delle supreme Corti attuali e di quello che, per effetto di questa legge, si renderà necessario nella Corte di Roma.

Egli disse che almeno 16 consiglieri debbono rimanere alla Corte suprema di Napoli, e 6 o 7 soltanto dovrebbero essere diminuiti dal numero attuale. Invero io non conosco il modo onde viene distribuito il servizio presso quella Corte; ma, se tengo conto di alcuni dati che egli ha esposti, debbo dubitare dell'esattezza di questa affermazione.

Egli ha affermato che il servizio penale è disimpegnato presso quella Corte da una sezione che siede tre volte la settimana, sbrigando per ciascuna udienza 40 cause, e che in questo modo riesce a decidere circa 4500 cause all'anno, che costituiscono d'ordinario la dote di lavoro penale di quella Corte.

Ma se ciò è vero, come non ne dubito, trattandosi di fatto che deve essere ben noto al senatore Calenda, io non riesco a porlo d'accordo col calcolo fatto, in un precedente discorso del senatore Calenda, allorchè ha creduto di poter dimostrare che per i 10,000 ricorsi che si concentreranno nella Corte di cassazione di Roma saranno necessarie quattro sezioni di due turni ciascuna con un numero complessivo di 42 consiglieri. Perchè mi pare che se 4500 affari stanno a 7 consiglieri, 10,000 affari dovrebbero stare a 16, non mai a 42 consiglieri.

Ma ammettiamo i calcoli fatti dall'onor. Calenda; ammettiamo che a Napoli e a Torino sia possibile di mantenere il numero sufficiente di consiglieri per comporre le sezioni unite con 15 consiglieri di Corte di cassazione.

Ad ogni modo, se l'argomentazione fosse fondata, varrebbe per Napoli e Torino; non potrebbe certamente valere, e il senatore Calenda neppure lo asserisce, per Firenze e Palermo. Ora, è egli possibile che in una legge di unificazione si costituisca la magistratura suprema per una parte d'Italia in una forma, e per un'altra in una condizione sostanzialmente diversa?

Perchè a Torino e a Napoli le cause a sezioni unite dovranno essere decise da quindici

consiglieri effettivi e a Palermo e Firenze dovranno esserlo solo da undici, compresi fra questi tre o quattro appartenenti alla magistratura inferiore?

Non costituiremmo noi in questa guisa quella disparità di condizione, la quale s'invocava appunto per combattere quest'art. 8?

Non violeremmo noi, a danno di una parte d'Italia, i principî sui quali si fonda l'istituto delle sezioni unite, come li venne ieri spiegando autorevolmente il nostro collega Auriti?

Ma vi è un'altra obbiezione.

Dice l'onor. Calenda, in secondo luogo, che, per effetto di questo art. 8 del progetto, le liti si protrarranno indefinitamente.

E qui l'onor. senatore Calenda ha trovato nella sua tavolozza dei colori molto vivaci per dipingere i danni ed i disagi derivanti dalla peregrinazione delle cause presso le diverse Corti supreme in cerca di un giudice.

Ma non conviene uscire dai veri limiti della questione.

È vero che in Italia le liti sono lunghe e dispendiose: ma ciò che il collega Calenda doveva esaminare è se col far decidere le cause a sezioni unite dalla Corte centrale anzichè dalla territoriale se ne protragga la definizione.

Si è ben tentato di dire da taluno degli oratori che con questo articolo ottavo si viene a costituire una specie di quarto grado di giurisdizione, una Cassazione delle Cassazioni. Io, dico il vero, non sono riuscito ad afferrare il concetto di quest'obbiezione: il procedimento, i termini, le forme, l'essenza e gli effetti del giudizio a sezioni unite rimangono quali sono e non si fa altro che spostare la trattazione della causa per definirla nelle identiche condizioni nelle quali sarebbe definita secondo la legge vigente.

Se non che si obbiettava ancora dall'onorevole Calenda e dall'onor. Eula, che, dovendo la Corte di Roma limitarsi a giudicare dei ricorsi spettanti alle sezioni unite, non si sarebbe potuto evitare il rinvio della causa alle Corti territoriali per la decisione dei motivi di ricorso da decidersi a sezione semplice.

Io non intendo di ripetere ciò che ha detto con molta autorità il collega Auriti su questa questione. Ad ogni modo oggi il signor ministro ha proposto un'aggiunta all'art. 8 che risolve esplicitamente e radicalmente la questione,

nel senso di mantenere alla Corte centrale anche la cognizione dei motivi di ricorso che dovrebbero essere decisi a sezione semplice; per cui parmi che, se anche l'obbietto avesse avuto il fondamento che non ha, rimarrebbe ormai assolutamente eliminato.

La terza obbiezione fatta dall'onor. Calenda e ripetuta dall'onorevole Eula è che si aumenterà grandemente il numero delle liti. Anche a questa obbiezione ha risposto testè il guardasigilli in un modo che a me parve vittorioso.

Io potrò errare, ma credo che il numero delle liti, anzichè aumentare, dovrà diminuire, giacchè, in confronto di qualche ricorso a sezioni unite di più, sarà di gran lunga maggiore il numero delle liti nelle quali, davanti all'uniformità dei pronunciati della Corte centrale a sezioni unite, non si tenterà neppure il rimedio straordinario del ricorso. E che questo effetto debba attendersi lo ha ieri chiaramente dimostrato il senatore Riberi.

Io ebbi già, del resto, occasione di notare il fatto dell'esiguo numero delle cause portate ora davanti alle sezioni unite: ma tale fatto non è tanto importante in se stesso quanto è importante il motivo pel quale esso avviene.

Coloro che hanno qualche esperienza di cose giudiziarie sanno infatti che tanto le parti e gli avvocati quanto le Corti di rinvio tendono a spostare nei giudizi di rinvio la base della questione, a variare la risultanze dell'istruzione, a portare la decisione sul terreno del fatto nell'intento di evitare il giudizio a sezioni unite colle conseguenze legali che ne derivano. E questa tendenza non muterà certo, si rafforzerà anzi quando tale giudizio dovrà avvenire, anzichè nelle Corti territoriali, nella centrale.

Fu detto in quarto luogo che l'art. 285 della legge giudiziaria del 1865 rappresentava il tipo perfetto del modo di giudicare a sezioni unite, giacchè mercè di esso erano esclusi dal giudicare gli elementi inadatti, i voti che si chiamarono di deferenza, di fiacchezza, di incompetenza, appartenenti ai magistrati addetti, di ordinario, all'esercizio della giurisdizione penale. Se l'oratore che ha addotto questo argomento ha voluto alludere al modo come potrebbe funzionare per l'avvenire l'art. 285 della legge organica, il fatto potrebbe essere vero sebbene non sia esatto l'apprezzamento: ma se ha voluto riferirsi alla pratica del passato, parmi che sia

caduto in equivoco, perchè non è punto esatto che finora sia stato inteso ed applicato nel senso di escludere dalla composizione delle sezioni unite i consiglieri addetti alle sezioni penali, sostituendoli con membri della Corte di appello locale.

Riportando quindi in questo progetto il sistema normale preveduto nella legge organica per la composizione delle sezioni unite, non si fa nessuna innovazione alla legge finora vigente nè per regola generale, nè colla disposizione transitoria applicabile alle Corti supreme meno numerose: si mantiene invece l'osservanza di tutte le guarentigie richieste dalla legge per la costituzione normale delle sezioni unite; si evitano tutti gli inconvenienti derivanti dal sistema, che, per imprescindibile necessità di cose, è rimasto in vigore dal 1865 in poi: inconvenienti che io non potrei dimostrare senza ripetere ciò che fu, coll'autorità che gli è propria, esposto dal senatore Auriti.

Rimane l'ultima obbiezione, ripetuta da tutti gli oppositori, la quale, a quanto pare, era destinata a fare la maggiore impressione sull'Assemblea.

Se i ricorsi a sezioni unite in materia civile, si disse, fossero concentrati nella Corte di Roma, le Corti di cassazione territoriali sarebbero ferite nella loro dignità, perderebbero il loro prestigio, vedrebbero menomata la loro autorità, dandosi luogo ad una quantità d'inconvenienti dei quali l'insubordinazione non sarebbe certamente il minore.

Io debbo confessare che non ho bene compreso, o non ho compreso affatto il valore giuridico di questo argomento. Sono stato magistrato per 25 anni e conosco nelle intime sue fibre la magistratura; ho cessato di esserlo e posso parlarne con piena libertà.

Ebbene; io debbo dichiarare che non riconosco la magistratura italiana nel fosco quadro che se ne è fatto: non riconosco la magistratura italiana in quei collegi che si lasciano dominare da uno spirito malsano di emulazione; che fanno delle questioni di competenza lotte di puntiglio; che son tratti a ribellarsi, non dirò all'autorità del giudice superiore, ma all'autorità delle buone ragioni alle quali ha ispirato le proprie sentenze.

Certo, nelle mie peregrinazioni attraverso all'Italia, io non mi sono mai incontrato in una



magistratura infetta da queste pecche: ed anzi, se io volgo lo sguardo agli uomini onorandissimi che appartengono alla magistratura e siedono in questo recinto, debbo dire che essi stessi sono la più grande riprova della mia affermazione, la più sicura guarentigia che essa risponde al vero, essendo essi splendido esempio di quella indipendenza e di quella equanimità che ha meritato alla magistratura italiana la fiducia e l'applauso di tutto il paese. (*Bravo, bene*).

È poi evidente, come ha dimostrato testè il guardasigilli, che non potrebbe annidarsi una questione di dignità in una diminuzione di competenza.

Vi è forse gerarchia fra magistrati nell'esercizio della giurisdizione a ciascuno assegnata dalla legge? Vi hanno bensì ordini di giurisdizione; ma ciascuno di essi, nell'ambito della propria competenza, non ha altri limiti che quelli che sono segnati al magistrato dai consigli della sua retta coscienza.

La giurisdizione può essere ed è dalla legge limitata nell'estensione; ma nella sua essenza e dentro i confini che le sono assegnati rappresenta un concetto che non subisce restrizioni di misura, vincolo di dipendenza. Quindi nell'emanare sentenza il pretore è pari al magistrato supremo: ed è soltanto dall'ordine e dalle condizioni nelle quali sono celebrati i giudizi ed emanate le sentenze che emana quella che suolsi chiamare cosa giudicata.

Non può essere quindi questione di dignità dove vi è questione di competenza: e ciascuna magistratura l'avrà tutelata ove abbia esaurito il mandato che le è affidato dalla legge.

Ed ho finito.

Signori senatori, io ho udito consigliare al ministro guardasigilli di ritrarsi a tempo per non essere battuto; di abbandonare questo articolo del progetto altrimenti la legge non arriverà in porto.

Io, forse per temperamento, forse per abitudine, non so accostarmi a questo consiglio.

Io do invece al ministro un consiglio inverso; e colla coscienza di essere nel vero, gli dirò invece che, se ha veramente, come io credo, l'intendimento di procedere oltre nelle riforme, e combatta, perchè nelle lotte politiche la vittoria è per coloro che hanno idee chiare,

volontà forte e proposito tenace di farle prevalere. (*Bene*).

E seguendo questa via spero non si potrà dire quello che oggi si va a buon diritto ripetendo, che gl'Italiani sono riusciti a fare l'Italia, ma non hanno saputo coronare il monumentale edificio con una suprema magistratura.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Non aspetto l'onor. presidente mi domandi, se mantengo l'emendamento, che equivale alla soppressione dell'articolo, e prendo la parola da cui pensavo astenermi dopo l'orazione del senatore Auriti, e del ministro guardasigilli.

Ma poichè il relatore dell'Ufficio centrale mi ha fatto l'onore d'indirizzare a me la più parte dell'ultimo suo discorso, mi si consenta che io brevissimamente respinga talune sue asserzioni, le quali provengono da calcoli mal fatti, e certamente non infirmano i miei, che sono il prodotto di una lunga esperienza. Egli - a dimostrare la necessità di portare a Roma, per difetto di magistrati nelle Cassazioni regionali, i giudizi a sezioni unite - faceva il conto che, se per le 4000 cause che annualmente si decidono a Napoli bastano sette magistrati, non ce ne vorranno 40 per decidere tutte le 10,000 nella Corte di cassazione di Roma.

Ma, oltrechè si esce dal campo vero della disputa - che ora è non più di saper quanti dovranno essere i consiglieri in Roma pel servizio delle due sezioni penali divisibili in quattro, ma se debbano restare alle Cassazioni regionali i giudizi a sezioni unite - io rispondo all'onorevole Costa, il fatto essere questo, che i 4000 ricorsi penali a Napoli sono definiti da sette soli consiglieri, e a definire i 5000 residuali nelle altre quattro Corti ce ne attendono almeno 28. E se a lui sembri che davvero si potrebbe far di meno di tanti consiglieri vuol dire, che in minor numero se ne potranno trasferire a Roma dove sarà concentrato il servizio penale, e più se ne potranno lasciare nelle sedi attuali per disimpegnarvi il servizio civile. Ma, mettendo da canto cosiffatti calcoli ed induzioni, egli non ha potuto negare il bisogno presente, certo, incontestato, non transitorio che, a tenere al corrente il servizio civile nelle Corti di cassazione - e parlo a preferenza di Napoli e di Torino - occorra tenere udienza ogni

giorno, con un turno di consiglieri, che non potranno per ciò essere meno di quattordici: e meco dovrà pure convenire, esserne necessario qualcuno di riserva oltre il presidente, perchè non si vorrà credere invulnerabili, e tetragoni alle infermità, persone che non pervengono così in alto se non logori dal tempo e dal lungo intellettuale lavoro.

Sottraete quanto più vi piaccia a quel personale, ce ne dovrà pur tanto rimanere che basti a raggiungere quindici o gli undici, secondo le diverse Corti, richiesti, per l'organico presente, pei giudizi a sezioni unite.

Ma, senza oltre fermarmi su questa che, al punto in cui siamo, è cosa d'importanza minima, debbo rilevare una parola la quale ebbe potere - ed a ragione - di scuotere le fibre del Senato.

Fu detto: Ma la si vuole, o non, la unificazione della giurisprudenza, che è il suggello della nostra unità politica?

Io non la voglio? Ma essa è la mia fede: la mia bandiera: e parvi forse idealista a volere oggi più di quanto il momento politico comporti.

Io voglio l'unità della giurisprudenza in tutto il campo contenzioso, nel civile e nel commerciale, come nel penale. Ed, a presto asseguirlo, proposi il mio ordine del giorno, che suonava quasi ordine al Governo, rimuovendo una buona volta lo scandalo di tante Corti sovrane, che le leggi interpretano ciascuna a modo loro. Onde il plauso dato alle parole del guardasigilli e del senatore Auriti, quando proclamarono l'unità giuridica suggello dell'unità politica, il rivendico ancora per me, che primo levai quel vessillo, e il fo oggi in alto sventolare per tema che nelle sue pieghe alcuna cosa asconda, che al principio della completa unità giuridica contrasti. Ed in omaggio al principio unitario combatto cotesto art. 8 che, fuori del campo assegnato a questo disegno di legge - con una minima unificazione nel civile - allontanerebbe - chi sa per quanto - la unificazione completa; come combattei le quattro sezioni penali, ascose sotto le parvenze di due, perchè con tale organismo la unica giurisprudenza, pur nel penale, sarà più ombra che realtà.

Io scorgo, attraverso il velo de' giudizi delle sezioni unite in Roma, il fantasma della terza

istanza: ci vedo l'abbandono del riordinamento completo dell'istituto di Cassazione, fulcro e cardine di ogni altra vera riforma giudiziaria: e perciò combatto l'articolo.

Non diceva, per lo più corto ieri a sera, il senatore Auriti nella eloquente sua orazione: Mi può l'onor. Calenda assicurare che fra due o tre anni noi vedremo scomparire le Corti di cassazione regionali? Egli dunque con l'acuto suo sguardo vede assai lontano cotesto evento, nonostante l'ordine del giorno accettato dal guardasigilli. E non si accorge il Senato, che remotissimo esso sarà, quando si sarà dato il piccolo passo de' *soli* giudizi a sezioni unite in Roma, e che resterà abbandonato il concetto della vera, completa, uniforme giurisprudenza che è il sommo scopo da raggiungere se davvero vuolsi l'unità giuridica dello Stato?

E debbo pure respingere non la giusta apologia dell'onor. Costa alla nostra magistratura, ma la convenienza ed opportunità di essa.

Apologista son pur io, quanto e più di lui, io che vissi sempre, e vivo pur oggi la sua vita; ma i corpi politici han debito di guardare uomini e cose non in astratto, ma quali natura li fa, e l'ambiente in cui si pongono può costringerli ad essere.

E però dissi io: non mettete i magistrati nella condizione di un gran disagio morale che li induca, pur nolenti, a vedere dubbio dove forse è certezza; oscuro quel che forse è chiaro; ed a chiudere gli occhi alla luce vera, ed a persistere, per ispirito di corpo, per insistenza di parti, a riprodurre i giudizi cassati.

La influenza dei responsi delle sezioni unite di Roma non potrà essere maggiore di quella che oggi debbono avere gli uguali responsi delle attuali Corti di cassazione sulle magistrature della rispettiva regione. Come oggi queste non sempre si piegano ad accettare il responso di una Corte, che pure di contro a loro è certamente suprema (esempio il tribunale di Napoli che persistette - è appena un anno - in una questione di diritto procedurale nella soluzione censurata pochi mesi avanti e a sezione semplice, e a sezioni unite, e fu mestieri di un secondo giudizio a sezioni unite), più restie a piegarsi saranno le Corti di cassazione regionali; vuoi pel sentimento della *uguale* scienza che in esse si presume, vuoi per quella della *uguaglianza* di grado che esclude ogni idea di supremazia

gerarchica, e pel concetto ancora, assai più facile a farsi strada, che la resistenza delle Corti di cassazione regionali al giudizio della *consorella* di Roma, questa induca a mutare opinione.

Gli uomini adunque sono quali natura li fa; e il magistrato è uomo pur esso; e lo spirito, non di ribellione o d'insubordinazione - che non ne sarebbe il caso - ma di pienissima libertà del pensiero, non infrenata da alcun rispetto gerarchico, questo spirito scatterà sempre, e sarà fonte inesausta di liti; alle quali credo sia debito di ogni Governo studiare, quanto più può, d'imporre un confine.

Si è pur parlato di un potere *statuente*, che non può nor. essere affidato ad un unico corpo supremo; e si sono ricordati gli antecedenti di Francia, negli incunaboli dell'istituto di Cassazione, e della Corte suprema di giustizia di Napoli.

Ma è davvero un potere statuente cotesto della Cassazione di Roma ne' giudizi a sezioni unite, diverso da quello che in atto esercitano le Corti di cassazione, potere, cioè, di definitiva decisione della questione di diritto nell'esclusivo rapporto de' litiganti, e per riflesso potere censorio de' pronunciati sottoposti al loro esame? Io intendo il potere statuente se esercitato dal capo dello Stato che, ad occasione di una privata contesa, interpreta la legge, e quella interpretazione rende obbligatoria pei magistrati e per i cittadini in tutti i casi simili.

Io intendo il potere statuente secondo l'ordinamento giudiziario napolitano del 29 maggio 1817; per cui, dopo un secondo annullamento, di pieno diritto, il sovrano assoluto, che in sè riuniva la potestà esecutiva e la legislativa, risolveva il dubbio, e della risoluzione sua faceva una legge per tutti obbligatoria.

Questo io lo intendo; ma non intendo un potere statuente in una Corte di cassazione, la quale risolve la questione unicamente per la lite in cui sorse.

Io il potere statuente lo associo all'idea di un'autorità che ad ogni altra soprastia: ma una Corte di cassazione non può avere un potere statuente di contro ad altre Cassazioni sue uguali, proclamate tali per legge, tali pur oggi mantenute.

Si è anche accennato al progetto del ministro Ricciardi elaborato quando nella meriggio

Italia spuntò appena, nel 1820, l'astro della libertà, così presto tramontato.

Per verità io non pensavo che per giustificare l'art. 8 fosse mestieri invocare altre autorità, poichè già altissima è quella del guardasigilli, non minore di quella del Ricciardi...

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

Senatore CALENDÀ... Ma io intendo perfettamente quel progetto che - notisi - non poté venir neppure in discussione, tanto meno divenir legge, perchè quel progetto creava l'unica Corte di cassazione pel reame delle Due Sicilie, e ne poneva una *sezione* in Palermo; onde i giudizi a sezioni unite li assegnava alla *stessa* Corte di cassazione avente sua sede in Napoli.

Ma noi invece abbiamo già le Cassazioni belle e formate, le abbiamo tutte autonome, tutte sovrane, tutte l'una dall'altra indipendenti. Se volete imitare il Ricciardi, siate logici; sopprimate le Cassazioni regionali; mutatele in semplici sezioni della unica Cassazione con sede in Roma; fate di tutto un corpo solo, con organi, sia pure provvisoriamente, molteplici: e tutte le obiezioni all'art. 8 cadranno per incanto.

Io non solamente darei la cognizione de' giudizi a sezioni unite, ma darei alla Cassazione di Roma la cognizione esclusiva, asso'uta, di tutt'i ricorsi in qualunque ramo contenzioso.

Abbiate il coraggio di voler ciò, con una o con altra forma; ma finchè nol vorrete o nol potrete, non vogliate introdurre nella legge una disposizione che, senza necessità, perturba uno stato di cose durato per 25 anni.

Nè vogliate poi pensare di aver al tutto rimosso uno degli sconci da me rilevati sin dal mio primo discorso, emendando l'art. 8, ed attribuendo pure alla Cassazione di Roma - sezione civile - il giudizio dei motivi del ricorso che non sarebbero, al pari degli altri, di competenza delle sezioni unite.

Se cotesta competenza delle sezioni unite svanisce - ed accade di sovente, quando solo in apparenza il giudizio di rinvio contrasti alla teorica della sentenza di annullamento - saranno pure esse obbligate a rimandare alla Corte territoriale la cognizione di quei tali motivi di nullità, i quali intanto potevano essere attribuiti alla Cassazione romana, in quanto questa fosse stata competente nella sostanzial parte del ricorso e si sarà da capo coll'*ibis redibis*.

Ripeto - e così do termine al mio dire - la mia professione di fede.

È troppo a me caro il principio informatore della legge, perchè io non debba appoggiarlo con tutte le mie forze.

Ma il veggio applicato in una forma che esclude gran parte del bene sperato: il vedo - sconfinando dal campo proprio di questa legge, la unificazione della giurisprudenza penale - essere causa di sicuri danni che ben si possono evitare. Vedo che per esso si allontana sempre più il definitivo compimento di quella unità giuridica, che è al sommo di ogni mio pensiero, con la costituzione dell'unico supremo magistrato, cardine, fondamento ed inizio di ogni altra vera riforma giudiziaria; e vedo non incerto il pericolo della risurrezione della terza istanza, a mezzo di coteste decapitate Corti di cassazione regionali, la quale ripugna alle mie convinzioni giuridiche.

Onde, desideroso che il principio informatore della legge abbia il voto del Senato, darò ad esso pure il voto mio, se l'art. 8 sarà soppresso o emendato nella forma da me proposta. Se nol sarà, avrò la prova maggiore che la legge non pericoli in questo recinto; ed, astenendomi oggi dal voto, potrò riservarmi a darglielo pienissimo quando dalla Camera elettiva ritorni a noi - se non migliorata, come io bramo - corretta dalla menda che io ravviso in cotesto disputato art. 8.

Voci. La chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarneri.

Senatore GUARNERI. Sarò brevissimo, giacchè prendo la parola per la rettificazione di un fatto.

L'onor. guardasigilli ha, senza precisare la data, accennato ad una legge del giureconsulto Ricciardi, in epoca che egli chiamò di libertà parlamentare in Napoli - credo che alluda al periodo del 1808...

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. No, io alludeva al 1820.

Senatore GUARNERI... e disse che allora in Sicilia non c'era che una sola sezione civile, e non la penale.

Creda a me, onor. guardasigilli, in Sicilia l'ordinamento della Cassazione fu inaugurato col Codice del 1819, e abbiamo avuto sin dalla sua origine una sezione civile e una sezione penale; e le decisioni della Cassazione a sezioni riunite.

Questo è il fatto, e prego di credermi, perchè è mio debito il conoscerlo.

Poi debbo aggiungere quest'altra osservazione. A me pare che l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale, ed accettata dal ministro, provi questo, che la Corte di cassazione di Roma sarà competente a giudicare a sezioni riunite, non solo dei motivi che organicamente vanno ad essa perchè competente come Cassazione a sezioni riunite, ma anche degli altri motivi di ricorso, per cui sarebbe competente la Cassazione locale.

Ora io osservo che in questo caso bisognerebbe riformare un articolo del Codice di procedura civile, giacchè altrimenti può avvenire un grave sconcio, cioè, l'antitesi ed il conflitto dei giudicati tra la Cassazione di Roma ed una Cassazione regionale.

Quest'articolo è il 471, il quale dispone, che « la riforma o l'annullamento di una sentenza giova anche a coloro :

« 1. Che hanno un *interesse dipendente* da quello della persona che ottenne la riforma o l'annullamento ;

« 2. Che in una controversia poi di *cosa indivisibile*, sono stati attori o convenuti colla persona che ottenne la riforma o l'annullamento ;

« 3. Che con la sentenza riformata o annullata sono stati condannati in solido con la persona che ottenne la riforma o l'annullamento ».

Sicchè quando c'è una *condanna solidale* o un *interesse comune*, allora le parti tutte si possono giovare della *sentenza emessa* dalla Cassazione. Però è questa *facoltà* contestata, perchè è soggiunto nel detto articolo che costoro *possono valersi* della sentenza.

Ora, potrà benissimo avvenire che due cointeressati, che hanno un unico interesse, o che hanno avuto una condanna solidale, l'uno ricorrerà a Roma per una doppia serie di motivi, cioè, di motivi a sezioni riunite, e di motivi a sezione semplice, e l'altro ricorrerà a Palermo o altrove per i soli motivi a sezione semplice.

La Corte di Roma deciderà per l'uno o per l'altro ordine di motivi, ed emetterà un arresto che non obbligherà colui che non avrà ricorso in Roma, se rigetterà il ricorso, ma bensì egli potrà giovare se gli sarà favorevole, accogliendo il ricorso. Però nel primo caso di ri-

getto, il ricorrente presso la Cassazione di Palermo potrà insistere in questo suo ricorso, e a Palermo vi sarà un'altra sentenza, che potrà accogliere il suo ricorso per quegli stessi motivi che la Cassazione di Roma avea respinti.

Avrete così il conflitto e l'antitesi delle sentenze tra la Corte di cassazione di Roma e una Corte regionale. Sarebbe ciò un grave scandalo.

Bisognerebbe modificare perciò il detto articolo 471; e lascio giudice il Senato di decidere se nella occasione di una riforma della Cassazione si possa adottare un sistema, il quale obbligherebbe a modificare, o togliere un articolo del Codice di procedura civile, oppure darebbe adito ad una possibile antitesi di giudicati tra due Cassazioni.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. L'aggiunta all'art. 8 è una dichiarazione nuova che viene a decidere una questione che altrimenti potrebbe essere variamente risolta. Ed infatti, essendo la competenza della Corte di cassazione di Roma proclamata pe' ricorsi a sezioni unite, potrebbe dubitarsi, che, essendovi altri motivi da decidersi a sezione semplice, non basti che questi motivi del ricorso, e i vecchi riprodotti e i nuovi, siano tutti attinenti al merito, per concludere di necessità che il giudizio debba essere unico per l'integrità della continenza della lite, essendovi una specie di distinzione di giudice tra la Corte a sezione semplice e la Corte a sezioni unite.

L'aggiunta dunque è utile per rimuovere i dubbi d'interpretazione, è opportuna e giusta intrinsecamente, informandosi al principio della unità del giudizio, della speditezza della procedura, della economia delle spese.

Nell'altro caso che fa a noi rilevare il senatore Guarneri, bastano, senza possibilità di contrasto, i principi generali della connessità de' ricorsi nei rapporti d'individui uniti da interessi comuni e spesso indivisibili, avvinti insieme da obbligazione solidale, stretti da legami di obbligato principale e di garante, per dire che l'unico giudizio è inscindibile, ed è attratto verso la competenza della Corte di cassazione a sezioni unite.

Dunque, in conclusione, che il principio che deve dominare la materia è che tutta la causa vada innanzi alla Corte investita della compe-

tenza maggiore, con questa differenza, che, se abbiamo la sola continenza della lite, con motivi di ricorso che possono essere intieramente distinti, indipendenti tra loro, è utile la dichiarazione di un principio che rimuova il dubbio, ed è l'aggiunta proposta dall'onor. ministro guardasigilli.

Al contrario quando abbiamo nel fatto una connessità, anzi una connessità tale che molte volte potrebbero profittare dell'annullamento in Corte di cassazione anche quelli che non avessero prodotto ricorso, si applicano i principi generali, e la inscindibilità del giudizio è mantenuta senza bisogno di un testo speciale di legge.

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda proponeva per questo articolo o la soppressione del primo comma od in caso contrario la modificazione.

La soppressione non si vota perchè il Senato manifesterà la sua opinione ammettendo o rigettando l'articolo. Chiedo adunque all'onorevole Calenda se insiste o no nel suo emendamento.

Senatore CALENDÀ. Non insisto perchè ha lo stesso valore della soppressione.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 8 coll'aggiunta proposta dall'onor. ministro accettata dall'Ufficio centrale.

L'aggiunta andrebbe al primo comma e direbbe: « la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso ».

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Io propongo che l'articolo sia votato per divisione perchè tutta la questione si è dibattuta sul primo comma che riguarda i ricorsi a sezioni unite delle Corti regionali da portare a Roma, mentre il secondo comma dell'articolo riguarda proprio la disciplina e l'ordine interno della Corte di Roma.

Credo quindi che si dovrebbe votare separatamente prima questo comma e poi il secondo.

Sul primo comma mi pare si aggiri tutta la questione che si dibatte.

PRESIDENTE. Allora l'articolo sarà votato per divisione.

Do quindi lettura del primo comma coll'aggiunta proposta dall'onor. ministro:

## Art. 8.

I ricorsi in materia civile e commerciale, che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite, saranno, colla cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova questo primo comma è approvato).

Leggo il secondo comma:

Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale si uniscono le due sezioni penali, e quando si tratti di causa civile si unisce la sezione civile alla seconda penale.

Chi approva questo comma voglia levarsi.  
(Approvato).

Ora pongo ai voti tutto l'articolo.

Chi lo approva voglia levarsi.  
(Approvato).

Viene ora in discussione l'art. 9, del quale do lettura:

## Art. 9.

Quando, in seguito all'attuazione della presente legge, manchi in alcuna delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino il numero legale dei votanti, il primo presidente chiamerà all'uopo presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello esistente nella stessa residenza, che non abbiano preso parte nella causa a decidersi; osservato l'ordine di precedenza del grado, e, nel grado, l'ordine di anzianità.

Alla supplenza dei funzionari del Pubblico Ministero provvederà il ministro di grazia e giustizia.

A questo articolo l'onor. ministro ha fatto alcune modificazioni accettate dall'Ufficio centrale, le quali sono le seguenti:

Nel primo comma dell'articolo, al principio, invece delle parole: « Quando, in seguito all'at-

tuazione della presente legge », si direbbe: « Quando, per essere cessato il servizio delle sezioni penali, manchi in alcuna delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino il numero legale dei votanti »; quindi si aggiungono le parole: « per la decisione degli affari civili e commerciali, il primo presidente ecc. », con tutto quello che segue.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Le modificazioni introdotte in questo articolo sono puramente di forma: esse rendono più chiara la dizione, e furono concordate con l'onorevole Calenda.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuno che domandi di parlare, rileggo l'art. 9 con le modificazioni introdotte, per metterlo ai voti:

## Art. 9.

Quando per essere cessato il servizio delle sezioni penali manchi in alcune delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino il numero legale dei votanti per la decisione degli affari civili e commerciali, il primo presidente chiamerà all'uopo presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello esistente nella stessa residenza, che non abbiano preso parte nella causa a decidersi; osservato l'ordine di precedenza nel grado, e, nel grado, l'ordine di anzianità.

Alla supplenza dei funzionari del Pubblico Ministero provvederà il ministro di grazia e giustizia.

Chi l'approva voglia alzarsi.  
(Approvato).

Si passa all'art. 10 così concepito:

## Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a dare, per decreto reale, le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

Questo giorno non potrà essere posteriore a quello in cui avrà esecuzione nel Regno il nuovo Codice penale ed in ogni caso al 1° aprile 1889.



È aperta la discussione su questo articolo.

Non essendovi alcuno che chieda di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia levarsi.

(Approvato).

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè discusso ed approvato per alzata e seduta.

Si procede all'appello nominale.

Senatore CALENDÀ. Io dichiaro di astenermi.

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Discussione del progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 » (N. 38).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge intitolato: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Prego i componenti la Commissione permanente di finanza di prendere posto al banco della Commissione.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge il progetto di legge.

(V. stampato N. 38).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

L'onor. senatore A. Rossi ha la parola.

Senatore ROSSI A. Se mi permette, l'onor. ministro delle finanze, prima che si cominci la discussione di questo progetto di legge, dirò poche parole circa l'interpellanza che io deposi ieri al banco della Presidenza e che il suo collega guardasigilli non avrà mancato di comunicargli. (Segni di assenso da parte del ministro delle finanze).

I ribassi continui dei prezzi di trasporto dall'estero e la diminuzione dei giorni di resa vengono mutando di più in più la fisionomia e gli effetti degli scambi rimpetto ai trattati di commercio che hanno una data fissa; li modi-

ficherebbero anche col regime delle tariffe generali.

Questi sbilanci economici hanno il loro contraccolpo anche sui redditi interni dell'erario nazionale nei diversi cespiti delle imposte.

Una infinità di Ditte estere si sono stabilite, specie dopo l'apertura del Gottardo, nelle principali città del Regno. Una quantità di agenti, i quali spesso non hanno domicilio fisso e viaggiano sempre, fanno delle operazioni di commercio di centinaia di migliaia lire.

Eseguita la vendita dei prodotti esteri, il telegrafo ed i trasporti a grande velocità fanno benissimo l'ufficio commerciale, meglio ancora che se la Ditta estera fosse stabilita nel Regno.

Così evitano anche il pericolo delle rimanenze. Molte volte vi è quasi una distanza minore a far venire le merci dall'estero che dall'interno. Non si pagano quindi le imposte sui fabbricati, sui fitti ed altre tasse indirette, non si pagano salari al personale di servizio, ecc.

Si paga appena - dove ancora si paga - la tassa sull'emolumento dell'agente viaggiatore, ma non si paga la tassa di ricchezza mobile.

Quando si pensa che gli agenti fiscali, facendo pure il loro dovere, colpiscono di tassa di ricchezza mobile dei piccoli esercizi, come il salumiere, il rigattiere, il barbiere che hanno un piccolo reddito di qualche centinaio di lire all'anno, mentre sfuggono al fisco le operazioni commerciali che raggiungono varie centinaia di migliaia di lire, si verrebbe senza volerlo a fare una protezione a rovescio, come ne abbiamo il costume.

La domanda mia che una giusta perequazione si faccia tra i negozianti esteri ed i nazionali che hanno i loro commerci esposti al fisco, mi viene anche avvalorata dal fatto che un tal diritto si esercita anche da paesi che certo non sono creduti illiberali in fatto di scambio.

Infatti leggevo l'altro giorno che il fisco inglese ha emesso una sentenza sopra un processo intentato ad una Casa di Reims che era stabilita col suo agente a Londra e che faceva vistosi affari in vini di Champagne. Il fisco inglese ha preteso che quella Casa pagasse il tributo di *income-tax*, benchè fosse rappresentata soltanto da un agente che non aveva deposito a Londra.

Il *lord chief justice* aveva tassato ugual-

mente all'*income-tax* un'altra Ditta francese un mese prima, ed ora applica la tassa non soltanto alle Case francesi, ma anche alle tedesche, e a tutte quelle che hanno stabilito un commercio in Inghilterra per via di agenti viaggiatori.

Questa semplice esposizione di diritto e di fatto io spero che indurrà il ministro delle finanze a trovar modo (e non sarà molto facile) di colpire questi commerci esteri che si fanno nel paese gratuitamente, perchè almeno siano trattati a pari misura dei commerci e delle industrie nazionali.

Qui ho finito la mia interpellanza, ed eccomi a parlare sulla discussione generale del progetto: « Assestamento del bilancio di previsione ». Così l'onor. Magliani, nel rispondermi poi, potrà dirmi qualche cosa anche riguardo alla mia interpellanza.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Può continuare.

Senatore ROSSI A. Più volte nei mesi scorsi autorevoli senatori avevano già promesso che all'occasione del bilancio di assestamento, una larga discussione finanziaria si sarebbe fatta, e l'onorevole ministro delle finanze vi si era già disposto.

Ora dei principali campioni ne vedo uno ministro, un altro assente, un terzo relatore della Commissione permanente di finanza.

Ben altri più competenti di me avrebbero potuto prendere la parola; ed io, quantunque gregario ed in parte presso di alcuni pregiudicato, non mi farò meno un dovere di esporre le mie idee, parendomi che questa sia l'occasione migliore, e tanto più che mi è dato di potere così rispondere agli attacchi indiretti dell'onorevole relatore.

Io non presumo certamente di me stesso e mi limiterò ai tratti a volo d'uccello, per sintesi, appoggiato soltanto dai fatti e dalle cifre che nella mia solitudine dei tempi addietro mi han sempre fedelmente, continuamente accompagnato.

Nel 1862, nel bilancio finanziario, avevamo un *deficit* di 262 milioni. Da allora alla fine del 1876 il disavanzo non si è mai dissimulato; e, sebbene menasse seco la zavorra del corso forzoso e la Regia dei tabacchi, nel 1876 si proclamò l'avanzo.

L'avanzo fu di 11 milioni; ma si disse ap-

parente, tanto che si contestò se ci fosse veramente pareggio.

Nel 1881 l'avanzo era di 51 milioni, apparente anch'esso, tant'è vero che dal 1876 in poi abbiamo avuto 415 milioni di nuove imposte.

Ora, alla tabella pag. 16 della relazione ministeriale, il bilancio generale, preso nella sua totalità ordinaria e straordinaria, monta alla cifra di due miliardi e undici milioni, la quale decomponendosi porta, tra le ferrovie ed altri lavori pubblici, poco meno di 460 milioni; alla guerra e marina, presso a poco, altrettanto.

Il servizio del consolidato, nel 1887-88, va a 438 milioni.

Abbiamo assottigliata la massa metallica di 200 milioni, e al 31 gennaio 1888 le Banche di emissione avevano 134 milioni di biglietti fuori legge.

Si è chiuso il Gran Libro del debito pubblico, però abbiamo cominciato ad aprirne un altro, che è quello delle obbligazioni.

Il ritorno del monopolio dei tabacchi venne accompagnato da un prestito.

Le riforme così dette dei tributi, ogni qualvolta ci si mise mano, ne hanno costituito un aumento.

L'abolizione del macinato venne sostituita con altre imposte e con dazi fiscali.

L'abolizione del corso forzoso ci portò 35 milioni annui d'interessi di debito.

La Cassa pensioni comparve perfino essa stessa come una operazione finanziaria.

Le Convenzioni ferroviarie furono senz'altro un prestito larvato. Un poco in questo abbiamo seguito i Francesi.

I debiti redimibili abbiamo voltati in debiti consolidati.

Siamo al pareggio?

No, tutt'altro.

Nel 1887 abbiamo inasprito i dazi fiscali con sovradazi.

Abbiamo due, anzi tre edizioni di dazi agricoli protettivi; ritorniamo ai decimi di guerra, già aboliti sull'imposta fondiaria; anzi si è inventato un terzo decimo da applicarsi alle tasse di registro e successioni; si è esumata una tassa sul sale sotto l'aspetto del sale di lusso, sale macinato; si iniziò una tassa sulle bevande spiritose; torna finalmente a giorno la tassa militare.

E forse qualche altra cosa c'è allo studio; certo è che, sotto il velame misterioso della relazione dell'onorevole Digny, spuntano delle proposte larvate che mi proverò a indovinare più innanzi.

Con tutto ciò mi preme, prima di procedere, dichiarare al Senato che non sono pessimista, e che non accuso nessuno. Non faccio che narrire; questa che ho esposto è la storia genuina di finanza dei nostri ventisei anni di vita. Ma dopo la storia della finanza, io devo fare anche la storia dell'economia, desumendo anche questa dai dati ufficiali del movimento commerciale.

Dal 1862 al 1870 piglia un primo stadio il deficit annuo di 250 milioni. Cioè tra la importazione e la esportazione di quegli otto anni havvi in media un supero di esportazione che viene a 250 milioni.

Fu in quello stadio che avemmo anche a ministro delle finanze l'onorevole relatore.

Il 1871 è un anno straordinario, unico, in cui siamo stati attivi di 131 milioni, supero di esportazione dovuto a quelle circostanze esteriori che tutti sanno.

Dal 1872 al 1887 fu nella importazione estera un *crescit cundo*, si andò di peggio in peggio.

Cosicchè, in ventisei anni, abbiamo avuto uno sbilancio di importazione sull'esportazione di 5,453,118,331 lire.

Nel triennio del 1885 a 1887 (parlo degli anni solari dal gennaio a dicembre, quali ci vengono dal movimento commerciale) abbiamo avuto uno sbilancio di 1,546,271,181 lire; e nell'ultimo anno 1887 abbiamo avuto lo sbilancio di 602,350,784 lire, avendo nei calcoli esclusi sempre i metalli preziosi.

Come mai una politica di esportazione, quale fu la nostra, ha potuto dare risultati così contrari?

Per un pezzo si è detto che certe necessità politiche ci avevano fatto contrarre delle convenzioni onerose alla nostra economia, ed era in gran parte vero; ma, a misura che queste necessità politiche venivano diminuendo, lo sbilancio nostro economico andava crescendo, dunque deve dirsi che la bandiera liberale di cui si volle coprire quella nostra politica economica era una ipocrisia.

Coi risultati veduti non si evita la taccia di aver fatta una politica presuntuosa; ed invece

fu umile politica, fu servile, fu dannosa; e non solo servile, ma mostrò trasgredire le sue stesse dottrine.

Le dottrine di una politica di esportazione avrebbero infatti dovuto sgravare la produzione dalle tasse interne, perchè, per esportare bisogna produrre a miglior mercato degli altri, ed invece noi abbiamo avuto le imposte dirette che una sull'altra sono venute ad aggravare la produzione tutta quanta non solo nel capitale, ma altresì nel lavoro e su questo poi sovrapponemmo i dazi fiscali.

Negletti per sentimento (non voglio dire orgoglio, perchè ammetto la convinzione), negletti per sentimento erroneo i dazi alla frontiera, si sono invece moltiplicati i dazi fra i cittadini. Lo dica pure il comune di Firenze, e l'onorevole Cambray-Digny ce ne informi se sono pesanti i dazi di consumo. Soccorsi l'uno dopo l'altro i comuni in bisogno, alcuni anche in stato di fallimento, altri giovati colle lotterie e colle esposizioni, ... domando io: sono questi i risultati di una politica che riposare doveva sopra l'iniziativa dei privati, auspice lo Stato di libertà?

Vediamo le ferrovie che appaiono come il peso più grave del bilancio.

Nessuno mi negherà che col sistema da noi prevalso e prevalente, le ferrovie si costruiscono dallo Stato a peso dei contribuenti, e che sono diventate, come le strade di terra, un servizio pubblico.

Il Governo già vi annunzia che gli stanziamenti fatti fin qui bastano appena per i contratti in corso, e che nulla rimane per le linee appaltate; e già aspettano la loro sorte 1000 chilometri della quarta categoria! E si è abbandonato tre quarti del concorso dei corpi morali, per affliggerne la spesa allo Stato! Non dico il movente di quell'abbandono; mi limito a leggere dalla esposizione finanziaria 17 dicembre prossimo passato dell'onorevole ministro delle finanze, che s'ipotoca, cioè, l'avvenire per 30 a 70 anni onde ridurre così l'onere dello Stato che non ne può più. Così si finirà alla gratuità ferroviaria; con quanta giustizia distributiva di tutti i contribuenti del Regno io ve lo lascio pensare.

Il linguaggio ufficiale dirà che si tratta di una perequazione coll'allungare le epoche dei pagamenti. Ma la politica finanziaria qual'è?

Dov'è? Così dicasi dei porti e degli altri lavori pubblici. Individui, corpi morali in cosiffatta politica spariscono. Largo allo Stato! Non a difenderli, come io proclamo, ma a sostituirsi ad essi, salvo poi che ne paghino la spesa, perchè in fin dei conti sono pure i contribuenti che saldano ogni errore.

Ma non vi pare questa una continua contraddizione, una politica senza base? Sono spese che fatte da privati o da corpi morali non frutterebbero che in un lungo corso d'anni, ed intanto fallirebbero privati e corpi morali. Nè lo Stato perchè si chiama lo Stato può essere immune da questa legge universale. Non si vuol sentire parlare degli esempi degli Stati Uniti, ma essi fanno davvero una politica che riposa sull'iniziativa privata. Essi hanno la disgrazia di non avere un ministro dei lavori pubblici, ma hanno in compenso tante ferrovie quasi quante ne ha l'Europa intiera.

Lasciatemi citare la Russia giacchè non si vuol sapere dell'America. Ebbene, la Russia, che fa una politica opposta alla nostra, ha le sue ferrovie che nel 1887 nei primi 10 mesi resero 20 milioni di rubli di più che nel 1886.

Il supero dell'esportazione russa al 1° dicembre 1887 era di 205 milioni di rubli; i depositi alla Banca di Russia giungevano al totale di 1 miliardo 825 milioni di rubli; e i depositi alle Casse di risparmio diedero 2 milioni di rubli al mese di aumento nel 1887 sopra il 1886.

Le ferrovie in Germania ed in Austria sono tutte un elemento per favorire l'economia nazionale. In Germania particolarmente sono come una pompa aspirante e premente; e, mentre si ostacolano le importazioni, si usano privilegi agli esportatori; si fanno contratti dal Governo subordinati alla quantità di merci che si esportano ed a tal fine si fanno correre le ferrovie da una frontiera all'altra del Regno che sono in mano dello Stato, per le pure spese di trazione.

Noi invece siamo tratti a tenere alte tariffe per l'interno, ed a fare dei privilegi agli esteri. A diffoltare all'interno la comunicazione abbiamo, è vero, gli Appennini, ma conviene anche confessare che abbiamo più presto forate per gli esteri le Alpi, che non abbiamo pei commerci nazionali forati gli Appennini.

Noi imitiamo, ma non nel bene, la Francia, le quale si fece anch'essa prestare 750 milioni

dalle Compagnie ferroviarie. Osservo da quei bilanci che i lavori pubblici preventivati in canali ammontano a 923 milioni; in porti marittimi 327 milioni; le ferrovie 3 miliardi e 300 milioni; le strade nazionali e fiumi 247 milioni, insomma un totale di 4 miliardi 797 milioni.

È un confronto che ci consola, ma in questo soltanto che non siamo giunti a quel punto di prodigalità; confessiamo però che non abbiamo nemmeno la ricchezza che ha la Francia.

I redditi delle ferrovie francesi sono di franchi 38,000 al chilometro; i redditi delle ferrovie inglesi sono di 55,000 franchi al chilometro, e noi siamo ben lungi di là.

Le Mediterranee hanno un reddito di lire 25,200; le Adriatiche di 20,267; le Sicule di 12,013; le Venete di 8220 che furono già lire 10,015 nel 1886; le Sarde di 3985, e le diverse altre di 8031.

Ma io, avendo dovuto accennare alla politica economica generale, non lamento tanto i redditi delle ferrovie i cui danari tosto o tardi ritorneranno come un capitale, un patrimonio dello Stato, che le valuta a quest'ora come spese produttive; quanto io altamente lamento sono quei cinque miliardi e mezzo che sono usciti per pagare l'eccesso di importazione e che più non tornano. Come li abbiamo pagati? 1° coi risparmi, 2° con titoli, 3° col credito, 4° coll'oro, 5° coi debiti. Procuriamo, onor. Magliani, di frenare quella corrente per non andare al sesto che sarebbe il corso forzoso.

Non è da meravigliarsene; se si continuasse nella strada percorsa a tutto 1887 di dover tutti gli anni rifare uno sbilancio economico di 600 milioni, domando, con che mezzi diversi li pagheremo?

Come la nostra presunzione era fuori di posto se dovevamo cadere in così fatte contraddizioni! E notate che una delle principali si fu quella di aver lasciato credere che sussistesse tra agricoltori ed industriali un dissidio che in nessuno Stato ben ordinato esiste.

Non esiste in Francia dove vedete che tutti sono d'accordo a sostenere i dazi protettivi produttori agricoli e manifatturieri. Non lo vedete in Germania dove succede il medesimo nel regime doganale; non lo vedete in Austria-Ungheria dove la metà della monarchia è agricola e l'altra metà è industriale, ed hanno

pure saputo fare d'accordo una tariffa doganale comune.

Ora, perchè ci deve essere dissidio in Italia all'infuori dei dottrinari o della gente empirica, di gente infine che non conosce o non vuol conoscere i fatti per cui naturalmente, costantemente, l'una industria ha bisogno dell'altra?

L'Inghilterra sola ha sacrificato la sua agricoltura alle sue miniere, ai suoi opifici, alla sua marina.

Ma chi non sa che l'Inghilterra pagò l'anno scorso franchi 235,156,600 per la tassa sui poveri? Che i fitti dei terreni ribassati sono del 50 per cento? E che malgrado questo non sarà molto lontana una sedizione dei *crofters* scozzesi che vogliono essere parificati nel trattamento ai *tenants* irlandesi?

Ma infine la nostra politica che si è voluto fondare esclusivamente sulla esportazione che cosa ci ha ottenuto? Ha ottenuto l'avvilimento dei prodotti lavorati perchè niente altro che nei tessili avemmo nel 1887 una importazione di 269 milioni nelle 4 categorie. Nei colori e prodotti chimici s'introdusse per 70 milioni; in carte e pelli 64 milioni; in minerali e ferri e macchine 200 milioni, e via dicendo delle mercerie, chincaglierie ed altro.

Ha ottenuto l'avvilimento della silvicoltura come ne ho parlato un mese fa; perchè di legno e paglia abbiamo 99 milioni d'introduzione. Ma si è dunque poi salvata almeno l'agricoltura ch'era lo scopo supremo di quella politica? Niente affatto.

Nella esposizione finanziaria del 17 dicembre l'onor. ministro delle finanze diceva all'altra Camera che abbiamo importato di sostanze alimentari per L. 231,154,000. Fate il conto del 1887 e troverete che malgrado il dazio di tre lire sul grano abbiamo introdotto 1,005,860 tonnellate di frumento per il valore di L. 201,172,000.

Nell'avena 7,298,485 lire; in altre granaglie 9 milioni; in semi oleosi per 19 milioni. Onde il totale della XIV categoria (cereali, farine e paste) vi segna per il 1887 una introduzione di 264,440,514 lire ed il totale della categoria XV (animali e spoglie d'animali) segna un'introduzione di 108,274,296 lire. In pesci secchi (circondati come siamo dal mare) 25 milioni; in formaggi (non produciamo più nemmeno il nostro formaggio!) per 21 milioni; persino nelle uova

si è nell'anno 1887 esportato per 5 milioni di meno!

Ecco lo stato del nostro movimento commerciale, ecco il nostro bilancio economico!

Il rinvilio dei prezzi (tanto negl'interessi comuni è unita l'agricoltura all'industria) a motivo della concorrenza estera ha prodotto sì che in mano degli agricoltori si è del 33 per cento diminuita la potenzialità di compra degli oggetti lavorati.

E noi così miseri produttori pur ci vantiamo di tratto in tratto di trarre molto carbone dall'estero per alimentare le industrie! Infatti ne ritirammo 3 milioni e mezzo di tonnellate nell'anno 1887, comprese le ferrovie che ne consumano la maggior parte.

Volete sapere quanto invece se ne consuma in Francia? In Francia la quantità di carbone che si consuma è di 30 milioni di tonnellate di cui 20 milioni ne produce la Francia stessa e 10 milioni li acquista di fuori.

Vedete, o signori, che ad ogni piè sospinto abbiamo a trarre degli ammonimenti nella via fin qui percorsa onde ritrarsene con modestia.

E non si può dire che i nostri uomini di Stato si siano risparmiati i mezzi per farla riuscire quella politica; e per ottenere il risultato di quegli ideali che coltivavano! Io non voglio attediare il Senato col narrare le concessioni e le agevolanze fatte alle importazioni estere.

La formola della nazione più favorita ci tirò addosso degli scambi parassiti dagli Stati che, per uno che ricevono dei nostri prodotti, ne introducono per cinque deiloro, come ad esempio i prodotti inglesi coi quali noi siamo in debito annualmente di quasi 300 milioni, e così di casi di Germania, Austria-Ungheria e Svizzera.

Il sistema dei *drawback* fu parimenti del libero scambio larvato.

L'inchiesta della revisione della tariffa doganale, permettetemi la franchezza della espressione per avvalorare il mio tema, venne tutta composta di liberisti.

Era troppo naturale che ad essa premesse di far valere le proprie teorie, e nella fiducia che l'agricoltura dovesse confermarle, nelle interrogazioni dirette a corpi morali e individui (l'onor. ministro Saracco che ne fece parte è presente e mi piace sottoporgli un fatto, che ho rilevato nella recente relazione Monzilli) la

Commissione diede una grande preferenza agli agricoltori.

Ed io fui lieto che si fosse riconosciuta la necessità di difendere anche i prodotti agricoli perchè non sono stato io certamente l'ultimo in quest'aula a proclamare questa necessità. Ora sommarono a 7858 le risposte reclamate dalle genti agricole, mentre a 450 solamente ascese il numero delle risposte industriali.

E difatti in tutti gli anni passati si è dipinta l'agricoltura come un interesse nazionale ed è giustissimo, ma in pari tempo si sono dipinte le industrie come interesse di privati.

Trovate anche oggi la più gran parte della stampa che vi porta questa teoria che l'agricoltura indichi la libertà, e le industrie il monopolio. Come sotto ai Romani avanti Cristo rappresentavano la schiavitù.

In che modo si possa essere formata in Italia questa erronea opinione io non ve lo so dire; ma pigliate il primo giornale che vi capita sotto mano e vi parli di economia politica, troverete espresso questo parere come un domma.

La Dio mercè non si potrà più dire così d'ora innanzi; ma fin qui si è detto così.

Ma torno a riva. Quando finalmente le necessità finanziarie hanno dimostrato che neanche lo inasprimento dei dazi fiscali non avrebbe bastato, e dovemmo ricorrere ai dazi protettivi, allora si è capito che si toccava una nota la quale poteva avere ben migliore efficacia avvenire che non hanno nè possono avere i soli dazi fiscali.

Occorre però un periodo di transizione, e noi ci troviamo in esso.

Le esposizioni finanziarie, non parlo ora di nessuna in particolare, di loro natura s'ispirano al fine di mettere le cose nel miglior modo possibile, sia per l'interno quanto e più per l'estero.

E certo l'onor. Cambray-Digny, come ministro, non avrebbe fatto una relazione così oscura come quella che ci ha presentato. Della quale prelibando quanto si attiene agli introiti doganali, è bene pensare che quando si parla di aumento di cespiti d'imposta, che di tratto in tratto vien fatto valere, non si creda che sia tutto aumento di ricchezza pubblica quello che è in gran parte l'aumento di dazi fiscali; perchè se si dovesse analizzare l'introito dei dazi at-

tuali si vedrebbe ancora che alla difesa del lavoro nazionale è riservata la più piccola parte.

E tuttavia la tendenza ai colori di rosa non prevale soltanto nelle esposizioni finanziarie.

Guardate la relazione sesta della Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso scritta dal mio amico il senatore Lampertico. Non si può dire oggidì che quella Commissione si trovi sopra un letto di rose. Eppure questa è la conclusione della relazione: « Il perturbamento dell'aprile 1885 dipese da un grande ciclone economico che aveva perturbato tanti altri paesi nelle relazioni economiche fra di loro. Il secondo dipende pure da cause generali ma di indole essenzialmente politica, e qui non è il caso d'intrattenerci.

« Era naturale che coll'abolizione del corso forzoso, usciti dall'isolamento economico, si dovesse partecipare delle vicende tutte le quali dipendono da cause generali, sieno queste economiche o politiche ».

Io lascio al Senato, dopo l'esposizione che ho fatto della nostra finanza e del nostro bilancio economico, il giudicare se queste che ho lette siano le ragioni che ci mettono in uno stato così depresso; se sia cioè il contraccolpo della politica generale europea o quello in massima parte della nostra politica interna che produsse il nostro disavanzo. A me pare cotesto un pessimo sistema, il non voler confessare i propri errori. Ad ogni nuova imposta, ci vengono dati motivi e considerazioni d'ordine morale; trovate ad ogni piè sospinto la giustizia, l'equità, la perequazione, la trasformazione e simili contingenti.

Io non faccio allusioni, ripeto i fatti soltanto e le cifre. Perciò io non trovo dissimili le esposizioni finanziarie l'una dall'altra. Non si può supporre che nessun ministro delle finanze voglia atterrire il paese o diminuire il suo credito all'estero; io stesso, ripeto, narrando cotesti fatti per amor del vero e per inaugurare una politica diversa, non sono punto pessimista come non lo sono stato mai in vita mia.

L'economia fino all'osso! dissero un giorno alcuni ministri, i quali parevano doversi togliere dal comune. Ebbene, che ne è stato dell'economia fino all'osso? Si è verificato il detto piuttosto di un altro ministro che disse: l'aritmica non è un'opinione. Chi non ricorda l'ottimismo del compianto Scialoja e quello di



Marco Minghetti? Non ne andò neanche esente l'onor. Cambray-Digny, come non ne andò esente Depretis.

C'è qualche cosa di più forte che trascina, in questo ambiente viziato da un falso liberalismo, e chi accusasse l'onor. Magliani veda prima quante altre pietre potrebbe lanciare a tutta una scuola, a tutto un sistema che dopo una fugace apparizione ha fatto il suo tempo. Non potevano aversi frutti differenti da quelli che vi ho narrato, e che abbiamo raccolto.

Quindi, onorevoli colleghi, anche l'esposizione finanziaria del 17 dicembre 1887 stringe il cuore per la pena che deve avere costata all'onor. ministro delle finanze.

Voi ne ammetterete l'ingegno superiore e io credo che tutti facciamo omaggio alla mente dell'uomo che siede a quel banco. Ma poi vedete che fra le righe giganteggia il dubbio. Fa pena di veder discendere a sì minute analisi, di vedere giustificazioni non chieste, di scorgervi aumenti di cespiti futuri così assicurati, e le speranze ragionate, e le economie racimolate di centomila lire qua e là sopra un bilancio di 2 miliardi, per poi confessare a pag. 27 che le vere e proprie economie non superano 955 mila lire, per poi concludere così a pag. 40: « È dunque evidente, o signori, che trattasi di un disavanzo non normale, ma essenzialmente transitorio, di un disavanzo che verrà in gran parte colmato dai risultati dell'esercizio 1888-89, i quali saranno, come di consueto, più favorevoli della previsione, di un disavanzo del quale non resterebbero *nec vola nec vestigium* nell'esercizio successivo ».

Ed ora eccomi a lei, onor. senatore Cambray-Digny.

Io ho ammirato sinceramente la chiarezza, la lucidità della esposizione nella relazione dell'onor. Digny. Chi si sentiva meno competente oppure esitante davanti alla relazione ministeriale ha sentito svanire tutti i dubbi davanti alla piana, chiara, lucida esposizione dell'onorevole relatore Digny.

Ogni astruseria è scomparsa. Secondo gli schiarimenti preziosi dell'onorevole relatore restano tali come sono i quattro capitoli della spesa.

Al capitolo 6° riassume egli le entrate effettive ordinarie. Tutto va liscio ancora per l'onorevole relatore, meno quei 21 milioni e mezzo

di aumento nelle tasse di consumo, e cioè nei 5 milioni e mezzo dovuti agli spiriti, e 16 alle dogane. L'onorevole relatore teme difatti che nelle dogane non si verifichi quell'aumento per diminuzione di consumo. Essendosi incassati, pure come egli prova, nei primi sette mesi, a tutto gennaio, 24 milioni e mezzo al mese, egli dubita che nei cinque mesi restanti se ne incassino 14 e mezzo malgrado l'aumento delle tariffe generali e delle tariffe differenziali.

Anzi egli dice che a causa dell'aumento delle tariffe diminuirà il reddito.

Accetta tuttavia quei miseri 16 milioni, ma con riserva, con dubbio.

Le sue paure dipendono da questo che, essendosi introdotto in questi ultimi mesi da una parte e dall'altra delle frontiere un certo *stock* di prodotti, non se ne debba temere per i mesi prossimi la conseguenza; ed io pure mi trovo d'accordo con lui, che una diminuzione d'entrata l'avremo in questi primi mesi di applicazione della tariffa generale, ma non gli concedo che l'avremo tale da ridurre a 14 milioni e mezzo i 24 milioni e mezzo dei sette primi mesi.

L'onorevole relatore ammette l'aumento portato nel bilancio sulla tassa di ricchezza mobile; ammette l'aumento della tassa sugli affari; ma non gli pare una contraddizione, che, mentre questa diminuzione di consumo secondo lui verrà a produrre quasi una crisi economica, procedano invece le altre tasse indirette?

Conviene anche pensare che, a giustificare i timori dell'onorevole relatore, il consumo dovrebbe arrestarsi non tanto in quantità, ma benanco nella qualità dei dazi, i quali tornano rincarati dalla nuova tariffa. Ora vi hanno parecchi articoli di cui non si può fare a meno e gl'industriali già lo sanno a quest'ora nelle materie che loro son necessarie senz'averne per un certo tempo profitto alcuno appunto per le introduzioni di prodotti a titolo di speculazione.

Come giustificare adunque nell'onor. Cambray-Digny una paura che secondo me è fenomenale?

L'onor. Digny lo dice a pag. 14, a pag. 21 e nella conclusione, per quindi suggerire: « Rinforzare il bilancio; non ritocchi di tariffe, non aggravamenti d'imposte indirette, peggio che peggio se protettive perchè non riguardano che una data classe di cittadini », proprio la nota musicale che abbiamo intuonata da 26 anni!

ed egli si desidera una imposta così detta a larga base, dunque botte sul popolo...

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Non facciamo della popolarità.

Senatore ROSSI A. ...Facciamo pure della finanza, onor. Digny, ma è provato da tutti gli statistici che nove decimi delle popolazioni degli Stati vivono di lavoro. E voi colpireste la scarpa grossa. No, no, onor. Digny, non sono quelle le tasse da proporre che traspariscono dalla di lei relazione, non è il macinato che mi pare di veder uscire dalle righe, no, quella è oramai una tassa passata in giudicato.

Nè a ciò soltanto si riducono le aspirazioni dell'onor. Digny.

A pag. 21 della relazione, dopo di aver tirato le somme delle ferrovie, che per effetto di questo esercizio e del precedente occorre sanare colla creazione di un debito di L. 386,629,200 12, si legge questo periodo:

« Un provvedimento risoluto che esonerasse il Tesoro da questo grave impedimento, come pareva dovesse essere, e lo fu in piccola parte l'affidamento delle ferrovie alla industria privata, potrebbe solo assicurare un andamento normale ai bilanci avvenire ».

Io sono fuori delle segrete cose perchè poi non amo saperle se non quando vengono alla luce del Parlamento; ma l'altro giorno correva intorno a una rete delle nostre ferrovie una voce, che poi è stata smentita, e che io non voglio ripetere in Senato. Quel periodo intanto non mi fa piacere, anzi mi produce dei timori che io vorrei allontanare.

Io vorrei invece che il mio discorso valesse tanto da potervi, onorevoli colleghi, imprimere la speranza che ci sono degli altri modi per risollevarle le nostre finanze.

Si deve ormai riconoscere la falsa via nella quale eravamo allo scopo di produrre un ipotetico buon mercato pel consumatore, dappoichè vediamo emigrare i contadini in America e gli operai in Francia ed altrove. Le proposizioni del genere di quelle che ci fa l'onorevole relatore della Commissione permanente di finanze sono oramai sfatate dalla storia di 26 anni. Rinforzare il bilancio! mi pare che ogni anno si è rinforzato il bilancio, ed ogni anno si parla di rinforzarlo di nuovo; è proprio la botte delle Danaidi!

Ed è insieme una fiducia eccessiva delle no-

stre forze contributive. Avviene che di tanto in tanto quando porta l'argomento ci dichiariamo poveri. Ciò costituisce una contraddizione nei termini; perchè quando si tratta di esportare, solo i ricchi davvero esportano; e le grandi esportazioni non si fanno che dalle nazioni ricche. Nè io penso per questo che la esportazione si debba abbandonare, ma prima occorre usufruire il nostro stesso mercato che gli esteri ci contendono; a suo tempo riusciremo meglio anche nella esportazione, e vi arriveremo ma per un'altra strada e non per quella che abbiamo percorsa finora; ce lo ha fatto vedere il movimento commerciale che vi ho narrato, e che portò a tutt'altro risultato.

È strano! noi credemmo d'inaugurare un regime economico democratico, e di dare al mondo moderno lo spettacolo d'una nazione giovane colla bandiera di tutte le libertà.

Ci siamo supposti esportatori, e abbiamo in pari tempo colpita la produzione che si è messa così in balia della concorrenza estera. A questo scopo ideale abbiamo immolato l'industria, depresso il lavoro agricolo, ostacolate le manifatture, vulnerata l'attività nazionale anche coll'influsso sui trasporti.

Oppressi del paro produttori e consumatori, si è interposta una massa d'intermediari parassiti, speculatori, usurai, borsieri, monopolisti, contrabbandieri, alle spalle di entrambi.

Quindi il rinvilio dei prezzi non portò nessun profitto ai consumatori, e tutti voi potete verificare qual differenza di prezzo passa fra un chilogramma di bue grasso che l'agricoltore vende, e quello della carne che il consumatore paga al macellaio; oppure fra l'ettolitro di frumento che si vende e il pane che si compra.

Non l'aristocrazia di nascita, non la scienza nè gli studi che non sono incoraggiati da nessun profitto; ma i *grossi berretti* son quelli che fanno fortuna; quelli sciupano l'oro e v'impongono magari la legislazione bancaria, vi suscitano dei tumulti di piazza artificiali, mentre il lavoro onesto e tranquillo dell'operaio e del contadino non è difeso, è in balia dell'estero non meno che di costoro.

Io domando in coscienza: è finanza democratica codesta? Ne siete ben sicuri? Non pare invece il più strano regime aristocratico della peggiore specie? Quello dei *parvenus*?

E questo regime si perfeziona, onor. Digny,

col liberismo doganale, con l'aggravio dell'e imposte indirette, come ella pretende, e quali s'intravedono con le tasse a larga base.

Una politica che concorre a deprimere i salari e studia ogni giorno delle tasse del genere dei dazi fiscali o del macinato scalza dalla loro base tutte le economie nazionali; il rincaro dello zucchero, del caffè, del petrolio, torno a ripetere, ricade per i nove decimi sul povero.

Oggi anche i contadini al mattino pigliano il caffè e zucchero e la sera hanno bisogno del lumino a petrolio.

Io non so, onorevole Magliani, come ella potesse dire nella esposizione finanziaria, pag. 46, a proposito dell'aggravamento della tassa dello zucchero che « il valore commerciale della dolce derrata rende possibile un aumento di diritti fiscali dal quale se un lievissimo e quasi insensibile aggravio potrà derivare, esso non colpirà che il consumo delle classi agiate » e ancora, pag. 47, ella dichiara di *voler tutelare i contribuenti!*

Il rincaro dei fitti si chiama in quella esposizione fare della giustizia distributiva; ma chi paga il rincaro dei fitti? Il povero certo non possiede una casa; ben poca gente da lavoro possiede una casa; e questa tassa di fabbricati che aggrava anche gli opifici andrà a carico dei salari, e nei fabbricati ordinari andrà a carico naturalmente del bilancio familiare dell'inquilino.

È una politica teorica *sui generis* che si traduce in uno spirito ristretto, mentre dovrebbe essere all'incontrario; una politica che con dolore dovrei dire latina, e va per decimi, per mezzi decimi, per centesimi addizionali, per piccole conversioni, per giri di contabilità, per circolari interne, per fiscalità, per ispettorati sopra ispettorati; nulla di semplice; grande sciupio di tempo e di danaro.

I popoli nordici hanno un'altra politica, una politica pratica che, al contrario della nostra, seco mena uno spirito largo.

Guardate gli Americani: colla loro politica hanno saputo distruggere tre quarti del loro debito pubblico!

La piccola politica teorica corre dietro alle piccole economie senza poterle raggiungere; e infatti non è più oggi nelle grandi amministrazioni che delle piccole economie si può tener conto.

La politica pratica mira alle grandi economie, alla semplicità; la politica teorica piglia le Banche come una macchina pneumatica; crede che basti alzare lo sconto, perchè l'oro si fermi nelle riserve.

Non si ferma nulla, onorevoli senatori, a quel modo; non si difende nulla per un due per cento di più di sconto o di meno nelle nostre condizioni economiche e monetarie; piuttosto si riesce al pericolo di dare lo Stato in balia della plutocrazia.

La politica pratica mira alle riserve, ai risparmi fatti col lavoro, ed incoraggia perciò il lavoro ed il risparmio.

Non lascia uscire in un anno 600 milioni dal proprio paese per pagare i prodotti esteri pei quali fu pagato il salario estero, le imposte estere, il trasporto estero, che noi ci curiamo di saldare in casa nostra coi nostri danari.

La politica teorica perseguita degli alti ideali umanitari e sociali; si affida mettendo la firma dei deboli nei trattati colle nazioni forti, e fa dei contratti fissi, mentre i progressi di Watt, di Stephenson vi mutano giorno per giorno le condizioni del contratto medesimo a favore dei forti, come diceva nella mia interpellanza, or ora, causa il continuo ribasso dei noli, causa la celerità delle consegne; fatti nuovi cotesti che vi distruggono o vulnerano in gran parte le tariffe doganali.

Questa politica, soggiogata tuttora dalle utopie di un liberalismo falso o mal compreso, tenderebbe ad aprire le porte nostre anche a chi ce le chiude in faccia.

L'altra politica invece, osserva, discrimina le diverse condizioni del lavoro in ogni sua manifestazione, sia agricola, sia manifatturiera, navale o ferroviaria, e sopra questa fonda la sua politica generale. Nel 1888, cioè all'epoca presente, inaugurata dall'Inghilterra, appunto da quella Inghilterra che fa andare in visibilio i nostri liberisti (userò una frase volgare), si fa la politica del danaro.

È la lotta mondiale questa che venne definita la lotta per la vita. La si può giudicare come volete, ma infine l'economia è la base oggidì della politica generale. È ai mercati che si guarda; non a posseder castella nè territori si mira, è alle borse che si tende.

Da tutto ciò, o signori, voi già immaginate le conclusioni alle quali io intendo di venire col

mio disadorno discorso. Le immaginate dai miei precedenti, ma le potete avvalorare da quella benefica evoluzione che si è vista introdursi nell'opinione e negli atti del Governo.

L'onor. Magliani si è illuminato sulle condizioni generali del paese ed ha fatto sacrificio di quelle dottrine e di quella scuola a cui egli, uno dei più illustri, ha dedicato i suoi anni migliori.

Divenuto ministro delle finanze, riconosciute dopo lunga esperienza le condizioni del paese, egli è entrato in quella via che solo potrà trarci fuori da questo pelago finanziario nel quale inutilmente da 26 anni ci dibattiamo.

Ma prima di finire voglio narrarvi un aneddoto perchè di liberi scambisti ce ne sono ancora parecchi fra cui l'onorevole relatore...

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Precisamente.

Senatore ROSSI A... È notorio che il libero scambio è fortemente scosso nell'unica sua cittadella, l'Inghilterra.

La politica di Bismarck tende all'invasione dei prodotti tedeschi nel mondo. In Italia a quest'ora si è scartato tutto l'acciaio ed il ferro inglese, non ne entra più un chilogramma; vi si sostituiscono i tedeschi.

La stessa coltelleria di Sheffield è minacciata da quella tedesca, sia pure a 50 per cento meno del valore reale della coltelleria inglese; nella lotta di certi scrupoli non si tien conto.

La stupenda organizzazione commerciale della Germania, gli agenti di essa sparsi in tutto il mondo (l'Inglese non è un buon agente commerciale), la misteriosa politica coloniale di Bismarck (come risulta anche dai bollettini consolari inglesi) dimostrano il grande sviluppo che prende la Germania protezionista in confronto dell'Inghilterra. E gli stessi rapporti americani coi loro bollettini consolari che sono veri monumenti d'informazioni, dove anche sul conto nostro vi sono notizie che noi stessi in parte ignoriamo, riferiscono che l'esportazione inglese negli Stati Uniti da 5 o 6 anni ha subito un crollo. Gli Stati Uniti inoltre vogliono farsi la loro marina mercantile, perchè non ammettono che quattro quinti delle loro merci, come ora, viaggino sotto bandiera inglese o tedesca.

L'agricoltura inglese, dove la coltura del bestiame diminuisce ogni anno da un milione ad un milione ed un quarto di capi, è oramai sfi-

nita, malgrado il feudalismo; e il pericolo di mutare politica è tale, che lo stesso Gladstone fa delle pubbliche conferenze per puntellare il libero scambio; e, cosa unica, a Londra si è fondato un giornale coll'intervento di lordi e deputati, coll'intento di sostenere in Parlamento il dazio di compensazione: il *Fair Trade*.

Vedete dunque quali sintomi o reazioni si producono anche in Inghilterra, ma veniamo all'aneddoto.

Il *Cobden Club* di Londra, che ha una filiale a New York, diffuse nel Far West alcuni milioni di copie di un libello fatto dal noto Mongredien, in cui si diceva agli agricoltori americani che il protezionismo avrebbe finito colla loro rovina, e perciò si animano ad insorgere dalle loro piattaforme elettorali per far mutare politica agli Stati del Nord.

La propaganda dei famosi foglietti illustrati del *Cobden Club* di Londra raggiunse in tre anni, dal 1885 al 1887, dodici milioni di copie, e dopo il messaggio di Cleveland, che accennava ad un ritorno su certe tariffe appunto per sollevarne il consumo, come dice l'onorevole relatore, quelle copie vennero sparse fino agli ultimi villaggi degli Stati Uniti.

Io vi domando ora, in coscienza: credete voi che tutta questa diffusione di copie, tutte queste spese di propaganda, tutto questo movimento proceda dalle *Trades Unions* inglesi? Dagli operai inglesi? Ma, no! sono i *gros-bonnets* di Manchester, sono i grossi industriali del Lancashire e del Yorkshire, la cui politica, producendo l'80 per di più di quello che l'Inghilterra consuma, li obbliga al libero scambio.

Là non vedete il carattere del popolo, là vedete i monopolizzatori, e questo vi provi che il monopolio si crea appunto nel libero scambio. Mentre in un paese di trenta milioni basta a impedirlo la concorrenza interna. Ne volete un esempio? Quando si è potuto difendere col dazio, come si è fatto nei numeri grossi delle cotoneerie, gli articoli ordinari, poniamo, il *domestic*, che è la camicia del povero, non ce ne entrò più un metro di estero in Italia; bastò la concorrenza fra i cotonieri del paese per portare a soli 35 centesimi il metro il *domestic* italiano, che è per giunta fabbricato con meno astuzia del *domestic* inglese, che prima si pagava 45 centesimi.

Non è dunque soltanto di certe teorie inso-

stenibili in pratica che io parlo, e sia questo detto anche a conforto dei vinti; perchè oramai mi pare che questa parola si possa pronunziare. È l'evoluzione dei tempi, son gli effetti fisici, è il vapore, sono le ferrovie, sono i *tunnel* aperti; sono questi gli effetti materiali che portano al mutamento della politica economica. È bella, è santa la fratellanza dei popoli, egregi colleghi; ma quando si pensa che al più illustre propugnatore della pace universale noi dobbiamo la politica africana, allora io vi domando a che valgono certe teorie dinanzi alla natura delle cose e degli uomini, dinanzi al linguaggio dei fatti? E non per nulla, o signori, Dio ha creato le nazioni.

Senonchè m'accorgo che quasi divento teorico anch'io, e me ne ravvedo subito col leggermi una sentenza giustissima pronunziata dall'onor. deputato Luzzatti il giorno 4 febbraio 1888 alla Camera dei deputati:

« La riforma dei tributi deve essere la revisione economica dei tributi centrali e locali, condotta in modo da aiutare la esplicazione della ricchezza; non di impedirla... Quella revisione che in Inghilterra e agli Stati Uniti, con mezzi diversi, ma coi medesimi fini, mettono d'accordo le applicazioni della finanza col prospero svolgimento dell'economia nazionale ».

M'è tanto piaciuta questa dichiarazione, che, visto che non saprei farla meglio, l'ho riportata in originale.

Questa, o signori, io spero che debba essere in seguito la nostra politica. Un bene inaugurato sistema di dazi doganali deve:

1° Mettermi in grado di diminuire, non ve ne meravigliate, l'imposta diretta, e fare di questo principio la base vera d'una finanza democratica, invogliando, cioè, il capitale impaurito dal fisco a tornare all'agricoltura, all'industria;

2° Sgravare il popolo dalle tasse indirette gradualmente, come i dazi fiscali dove sono eccessivi, ed i dazi del consumo interno, che se bene osservate, più aggravano il consumo del popolo e i prodotti dell'agricoltura sulla quale più che altro ricadono;

3° Non pensare, io spero, a ripigliare i due decimi aboliti sulla fondiaria che la giustizia, la equità, la dignità e l'interesse insieme ci comandano. Sostituire altra proposta a quella di

un terzo decimo sulla tassa di registro, successioni ed altro;

4° Studiare la diminuzione della tassa di ricchezza mobile, e, onde poter fare un primo passo, portarla al 10 per cento in luogo del 13.20. Finalmente e gradualmente sopprimere l'aliquota erariale dei dazi di consumo.

Ecco, o signori senatori, ed onor. ministro, una vera e propria riforma del sistema tributario che può avere l'apparenza di favorire gli abbienti, ma che riuscirà a diffondere la pubblica ricchezza, il risparmio nel maggior numero, ripartendo i pesi non sul capitale in formazione, ma sul guadagno con equa e vera giustizia distributiva.

Abbiamo visto quali classi vanno a colpire i dazi fiscali. Vediamo ora i dazi protettivi.

Essi possono dividersi in due categorie principali. Od entrano come coefficienti della produzione come materia prima o sussidiaria della produzione medesima; son dazi industriali e quindi non si lasciano, per così dire, vedere, se non in quel piccolo aumento di prezzo sul prodotto, il quale prodotto si deve dibattere poi nella concorrenza generale fra i 30 milioni di abitanti; e sarà effetto impercettibile.

I dazi protettivi dell'altra categoria gravano più che tutto e quasi interamente gli abbienti, i ricchi cogli articoli di lusso, le seterie, i vestiti, le mode di Parigi, le mercerie, i giuocattoli, i cappellini, le scarpette, tutte queste merci che pigliano ancora le nostre donne a Parigi, mentre per colpa dei nostri liberisti che hanno impedito il sentimento economico nazionale, pare che in Italia non si sappiano produrre nè a Milano, nè a Firenze, nè a Napoli le chincaglierie, i monili, per cui e lava, e coralli, e pietre di Venezia sono montate a Parigi. Ebbene! paghino queste donne e questi signori le dogane.

E che c'è a ridire?

Non finirei più, ma non intendo di abusare della pazienza del Senato collo svolgere ulteriormente l'argomento. L'occasione del bilancio di assestamento mi ha fatto credere opportuno di sommariamente accennare al nostro sistema economico-finanziario per due ragioni: 1° per sottomettere le mie idee allo studio dell'on. ministro, fidando sulla nuova evoluzione economica già inaugurata nelle due Camere; 2° può riescir utile l'aver preceduto in Senato la discussione dei provvedimenti finanziari che sono an-

cora *sub judice*, e di cui non è ancora, credo, nominato il relatore alla Camera dei deputati; e mostrare così che ci sarebbe ancora un'altra strada, diversa da quella battuta fin qui e tenuta in vita anche dall'onorevole relatore della Commissione permanente di finanza, il quale, entro 25 pagine della relazione, di puro apprezzamento, non ha che venti righe, ma di che peso!

Quale influenza debbano avere i dazi protettori sul lavoro nazionale non occorre dirlo, non occorre dimostrarlo. Prima l'avranno indubbiamente sui salari; secondo, l'avranno indirettamente su tutte le imposte laterali, le quali vengono a formare il prezzo del costo del prodotto.

Quando era ministro l'onorevole Sella, egli mi ha incaricato d'un lavoro che io ho potuto fare nella cerchia della mia cittadina, che allora era di 10 ad 11 mila abitanti. Siccome è una città puramente industriale, di là si poteva facilmente misurare tutto lo scibile d'imposte di Stato, di provincie e di comuni, dirette ed indirette, fondiaria, dazi, registro, sale, tabacchi, imposte di fitto; insomma ogni tassa compresa; e da tutto questo ne è risultato che sulla produzione lorda di tutte le fabbriche, riusciva un 10 1/2 per cento che andava a beneficio dell'erario, delle provincie, dei comuni.

Questo adunque è un secondo vantaggio; il terzo vantaggio è lo spaccio naturale e maggiore dei prodotti agricoli, causa la diffusione e miglioria del salario.

In Francia si consumano 55 milioni di ettolitri di vino; quale dovrebbe essere il consumo in Italia rispetto alla sua popolazione? Non dovrebbe essere per lo meno 40 milioni di ettolitri di vino? Mi pare che questa cifra di consumo sia molto facile a potersi ottenere in non lungo tempo, poichè, come ho letto in una relazione della Società dei viticoltori, presieduta dal Berti, e di cui sono membro, vi hanno delle regioni vinicole d'Italia di comuni che sono chiusi dove si consumano fino a 170 litri di vino per abitante, il che ci darebbe poco meno di 50 milioni di ettolitri. Io so bene che vi sono delle provincie in cui si beve meno, ma ai 40 milioni di ettolitri ci si deve arrivare.

Volete un esempio? La cittadina tutta industriale di Schio ha ora poco più di 13 mila abitanti, la vicina Vicenza tutta agricola ne ha 32 mila circa; ebbene si beve più vino a Schio

che a Vicenza. Nè può dirsi che a Schio ci sia il vizio della ubriachezza, anzi quasi tutti gli operai capi-famiglia hanno la loro cantina privata.

Questo beneficio si dovrà ancora ai dazi protettivi perchè contribuiranno all'allargamento del consumo dei prodotti agrari in paese.

Ma qui mi sembra che il senatore Cambray-Digny sia lì per domandarmi: quale influenza avranno poi i dazi protettori sul consumo?

Ebbene, la nostra importazione del 1887 si fu di L. 1,601,483,235.

Crede proprio il conte Digny che se ne farà a meno del 40 e più per cento come dicono i suoi calcoli pessimisti? Al contrario, io credo che il signor ministro delle finanze possa affermarsi ne' suoi calcoli di questi primi mesi, sia pure, molto discreto, certo inferiore al vero. Infatti anche il mese di gennaio ha aumentato di 4 milioni sul gennaio 1887....

*Una voce.* Per tutto l'anno.

Senatore ROSSI A.... No, il solo gennaio, e io credo che anche in seguito avremo aumenti crescenti; che se gli introiti in questo primo semestre si terranno più limitati, senza dubbio avremo una parabola molto ascendente nei mesi susseguenti.

Ma perchè mai tutti gli altri cespiti di entrate devono esser color di rosa, e quando si tratta di dazi ne fate dei papaveri? Io non lo capisco. O si è sempre ottimisti, o sempre pessimisti in tutto.

Io ho fatto dei calcoli. Ho preso l'importazione del 1886 che fu di 186 milioni minore a quella del 1887, ed ho voluto vedere categoria per categoria, voce per voce, comparativamente al mutamento di repertorio, facendo le medie su due o tre voci similari per unirle insieme, e mi risultò che, tenuto conto del trattato coll'Austria e del trattato colla Spagna, e invece non tenuto nessun conto della tariffa differenziale colla Francia, si avrebbe un aumento, dato che fosse l'istessa importazione, di 85 milioni.

Io voglio che su questi 85 milioni deduciate, non tenuto conto dei 186 milioni di aumento del 1887, deduciate pure un 20 per cento; ne avrete sempre 70 milioni d'introito in più. Ho inteso di riferirmi circa il movimento commerciale all'anno solare e non all'anno legale; ma queste son differenze che poi si compensano.



Come sopprimere tanta parte di un tal massa d'importazione del valore di 1601 milioni? Se si tratta di materie alimentari che occorrono per vivere, non si producono lì per lì, non è vero? Se si tratta di materie prime si può dire lo stesso, ma non è tanto su quelle che cadono i dazi della tariffa generale. Nè anche i prodotti lavorati si sostituiscono lì per lì dall'industria nazionale. Qualche tempo occorre anche colla protezione.

Quanto alle qualità della tariffa l'onorevole ministro un mese fa rispondendomi ha detto che la nostra è una delle tariffe più alte d'Europa. Ciò non è esatto. Se la confrontiamo con le tariffe francesi, tedesche ed austriache troveremo che in molti articoli la nostra tariffa sta al di sotto, ed io ho qui nota delle voci più salienti di confronto.

Ora, se l'introito del 1887 a tariffe convenzionali è stato di 250 milioni, compresa la tassa di fabbricazione, pur lasciando la tariffa pregiudiziale, perchè credo che la guerra di tariffe dovrà presto finire, anche senza trattati, mi pare che con un migliore sviluppo dell'attività nazionale, che non può mancare e subito perchè non farà difetto il capitale nostrano ed estero, i 250 milioni potranno andare a 400.

Io credo che il nostro obbiettivo deve essere quello. E siccome nella nostra tariffa generale vi sono delle sperequazioni; e voi vedete che si discutono anche oggi davanti l'altra Camera, ad esempio, i semi oleosi, e domani ci saranno forse la ghisa, il ferro grezzo, ecc., rimanendo noi liberi, come ora lo siamo, della nostra tariffa, possiamo perequarla, e metterla d'accordo coi trattati fatti con la Spagna e con l'Austria. Allora non sarà difficile, ripeto, che i 250 milioni diventino 400; ciò che viene ad essere il 25%, poco su poco giù, delle nostre entrate. Che se voi guardate le entrate doganali degli altri Stati, troverete molto maggiori proporzioni di questa. Ed eccovi, onorevole Cambray-Digny, che l'imposta a larga base avrà i suoi quadri belli e fatti, per cui la spesa d'incasso non risulterà maggiore di un centesimo di quanto costa l'incasso attuale, così combattuto dal contrabbando prodotto dai dazi fiscali.

Dopo questo cenno sommario sui dazi, io non posso essere più diffuso nemmeno per discorrere del sollievo delle tasse dirette.

A me basta ricordare questo principio alla

mente eletta dell'onor. Magliani perchè lo studi e cominci a famigliarizzarsi con questa idea.

La relazione generale del demanio, che voi altri avrete senza dubbio percorsa, dice che in questi ultimi anni le proprietà piccole, passate al demanio per mancanza di pagamento d'imposta, sono 35,700, delle quali 34 mila sono ancora improduttive nelle sue mani. Con questo solo che non pagano più la imposta, ma però servono di base ancora nelle provincie in cui si trovano per stabilire la sovraimposta fondiaria provinciale e comunale.

Quella Direzione consigliava di rivedere l'estimo censuario se era possibile sollevare le condizioni economiche delle piccole proprietà e ne aveva fatto domanda alla Direzione generale delle imposte dirette, la quale naturalmente ha risposto un bel no assoluto.

In Francia sono 3,613,000 i proprietari di terre di cui oltre a due terzi non raggiungono cinque ettari di misura di possesso; e da venti ettari in su non fa che l'8 per cento del possesso totale della terra in Francia.

Ebbene, voi lo sapete tutti, che la terra francese è ben meno gravata della nostra.

E noi col nome, che ormai non ripeterò più, della passata politica, si finiva per distruggere la piccola proprietà, per la prima. Di fatto 35,700 immobili in mano del Governo sono un bel numero e la povera Sardegna ne sa qualcosa, che ne è la più colpita.

Quanto poi alla ricchezza mobile, in Inghilterra, lo rilevo dalla relazione stessa dell'esposizione finanziaria dell'onor. Magliani, ho visto che si comincia ad aver già riflesso ad essa, colla proposta di ridurre il fondo di ammortamento del debito pubblico, onde venire in soccorso alla imposta sulla rendita.

Voi sapete che l'imposta sulla rendita è molto più mite in Inghilterra che non lo sia da noi, e per conseguenza anche più pagata che non da noi.

L'onor. Magliani loda questa misura e mi piace di averlo visto lodarla, perchè non dubito che egli penserà, se il mio concetto sia possibile di tradursi in atto.

A me non incombe qui lamentare l'ineguaglianza, l'inequità della tassa di ricchezza mobile, di cui parlano anche i sassi; ma io dico: formate la ricchezza prima di tassarla. Ecco perchè il capitale rifugge impaurito dall'agri-

coltura e dall'industria, dove non trova impiego remunerativo. Noi abbiamo visto adesso un fatto quasi consolante insieme ed affliggente. Abbiamo potuto avere un criterio dalla crisi passata del 1° marzo, la denuncia del trattato francese. Abbiamo avuto un criterio anche pratico di quanta rendita si trovi in Italia d'onde si è potuto conchiudere che approssimativamente tre quarti della nostra rendita è nelle nostre mani.

È un indizio consolante da una parte, ma dall'altra affligge il vedere come l'unico impiego del capitale in Italia non sia che la rendita, il che certo non è un impiego produttivo per l'attività nazionale.

Volete vedere come la ricchezza mobile si forma in paesi più forti di noi e che seguono quella politica pratica di cui vi ho tenuto parola dianzi? Nel 1880 negli Stati della grande Unione americana del Sud non c'erano punti opifici, e siccome vi si raccoglie il cotone, la lana e il grano, infatti tutti i prodotti agricoli; vi si sono trasportati molti opifici, e principalmente quei grandi molini da farine che tutti sappiamo, e fabbriche per la filatura e tessitura del cotone, torchi da olio pei semi di cotone, fabbriche di lana, ecc., ecc.

Ora, nel 1880, la ricchezza mobile censita di quegli Stati costituiva 2,164,792,795 dollari, e nel 1886, divenuti industriali, rappresentavano 3,064,802,443 dollari, quindi con un aumento di 900 milioni di dollari di ricchezza imponibile.

Non basta; centinaia e migliaia di operai consumano sul sito le derrate agricole di quelle provincie del Sud. Così i distretti dell'industria mineraria, che sotto le tariffe protettive, decuplicando la produzione del ferro, danno ora 2 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> milioni di dollari di salari, e quindi di consumo di prodotti alimentari.

E qui ho finito. Sul bilancio di assestamento non andava detto di più. Io spero di essere giudicato discreto se ho potuto in così breve spazio di tempo enunciare delle idee che possono avere un più largo sviluppo.

Spero di non essere solo oratore in sì alto argomento, e che altri, più valenti di me, portino innanzi in questa discussione i loro studi e le loro idee.

*Finanza ed economia*, come vi diceva poco

fa, è un pensiero solo, il quale si concentra in un altro che è *politica ed economia*.

Ora, introducendo i lavorati esteri quasi in franchigia, tenete bene a mente, che sieno essi prodotti agricoli, sieno prodotti manufatturieri, noi manomettiamo i diritti del lavoro nazionale, delle braccia, che è il solo capitale posseduto dal popolo.

Quando un disastro, un incendio distrugge una fabbrica, non si dice: povero fabbricante, ma poveri operai, *poichè si troveranno sul lastrico*; è la parola d'ordine.

Quando i lavoratori di un podere non trovano da vivere sul medesimo e se ne vanno in America, non intenderete mai dire: povero proprietario, che resta senza braccia, ma udirete: poveri emigranti. Veda, onor. Digny, di qual genere è la mia popolarità. Voglio che i ricchi facciano lavorare, creino salari.

Pure il fisco si è occupato fin qui mirabilmente a colpire il fabbricante ed il proprietario, senza vedere che poi colpiva più direttamente tutti i lavoratori. Onde la mia politica sarà, più sinceramente della passata, una politica eminentemente democratica.

Anche in Italia, dove in un tempo non molto lontano ogni uomo finirà per avere un voto politico, coloro che lavorano finiranno per avere in mano il controllo del paese. Non può essere altrimenti. Certi confini di classi non dureranno più a lungo. Si pensi come si vuole dei capitalisti, dei proprietari, degli industriali, degli uomini d'affari, il solo lavoro sarà d'ora innanzi la base della loro ricchezza.

Dalla grande famiglia dei lavoratori devono uscire gli uomini più influenti, gli istessi legislatori.

I popoli nuovi portano così. È legge di natura del resto, se pensate, è legge di giustizia; è legge di Dio. Associarsi, educarsi, istruirsi anche in Italia onde uscire da certe tutele che durano tuttora: questo è il compito della grande massa dei lavoratori, cioè di nove decimi delle popolazioni (vi cito le statistiche esposte da Engel qui in Roma).

Allora siate sicuri che le riforme sociali e la legislazione sociale seguiranno dappresso, molto dappresso, la riforma del sistema tributario in quella maniera che io ho avuto l'onore di proporvi, e che raccomando alla benevolenza, al-

l'intelligenza e al patriottismo dell'onorevole Magliani.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, si rimanda il seguito di questa discussione a domani, e si procede allo spoglio della votazione della legge precedentemente discussa riguardante il « Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno ».

Prego i signori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

#### Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno »:

Presenti . . . . .	114
Votanti . . . . .	113
Astenuti . . . . .	1
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	17

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom. :

Discussione dei seguenti progetti di legge :

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 (*Seguito*) ;

Modificazioni della legge del Consiglio di Stato ;

Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-1889 ;

Computo delle campagne di guerra agli effetti dell'art. 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864 ;

Costruzione di edifizii militari in Roma in conseguenza della legge 14 maggio 1881, relativa al concorso dello Stato nelle spese edilizie della capitale del Regno ;

Contratti di vendita e permuta di beni demaniali ;

Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta 1887 e 1888 la media del triennio 1884-85-86. Divieto per l'eccedenza 1887 al comune di Nettuno ;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma ;

Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero delle finanze.

Le seduta è sciolta (ore 6 e 1/2).